

RIVISTA  
BIMESTRALE  
DI FORMAZIONE  
E AGGIORNAMENTO

- NORMATIVO
- CONTRATTUALE
- GESTIONALE

PER L'ASSOCIAZIONE  
GESTORI ISTITUTI  
DIPENDENTI  
DALL'AUTORITÀ  
ECCLESIASTICA

PER GLI ENTI  
NON PROFIT

# AGIDAE



**FONDER** è il Fondo Nazionale Interprofessionale Bilaterale per la formazione continua, che promuove e finanzia la formazione dei lavoratori degli Enti Religiosi, imprese e organizzazioni di qualsiasi settore.

---



## Orientati alla crescita.

**L'ADESIONE AL FONDO E' COMPLETAMENTE GRATUITA**

**NON COMPORTA ONERI PER IL DATORE DI LAVORO**

**NON COMPORTA ONERI PER I LAVORATORI**

**L'OPPORTUNITA'  
PER FORMARE  
I DIPENDENTI  
A COSTO ZERO:**

- **Istituti religiosi**
- **Scuole**
- **Ospedali**
- **Associazioni**
- **Enti di formazione**
- **Società di consulenza**
- **Imprese editoriali**
- **Industrie**
- **Altre organizzazioni**

SOGGETTI COSTITUENTI:

---

PER INFORMAZIONI:

[www.fonder.it](http://www.fonder.it) - [segreteria@fonder.it](mailto:segreteria@fonder.it)  
tel. 06 45752901 - Fax 06 85354600



# AGIDAE

ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI  
DALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

## PRESIDENZA NAZIONALE

**P. Francesco Ciccimarra**

*Presidente*

**Sr. Teresita Moiraghi**

*Vice Presidente*

**Fr. Bernardino Lorenzini**

*Vice Presidente*

**Sr. Emanuela Brambilla**

*Segretaria*

**Sr. Maria Annunciata Vai**

*Tesoriere*

anno IX - N. 3  
Maggio | Giugno 2018

00198 Roma - Via V. Bellini 10  
Tel. 06 85457101 - Fax 06 85457111  
agidae@agidae.it - www.agidae.it

## AGIDAE

**Rivista bimestrale  
di formazione  
e aggiornamento**

- **Normativo**
- **Contrattuale**
- **Gestionale**

Per l'Associazione  
Gestori Istituti  
Dipendenti dall'Autorità  
Ecclesiastica

per gli enti Non Profit

**Direttore responsabile**

P. Francesco Ciccimarra

**Direzione**

P. Francesco Ciccimarra

**Redazione**

Emanuela Brambilla

Giorgio Capoccia

Isabella Ayme

Nicola Galotta

Francesco Macri

Armando Montemarano

Emanuele Montemarano

Paolo Saraceno

Maria Annunciata Vai

*Registrazione Tribunale di  
Roma n. 328 del 5-08-2010.*

*Poste Italiane S.p.A.*

*Spedizione in*

*Abbonamento Postale*

*70 % - C/RM/DCB*

*Grafica e stampa  
SER Graph Srl  
Via Guido Reni, 54 - Roma  
tel. 06 36 00 42 41  
info@sergraph.it  
www.sergraph.it*



L'AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica - fondata nel 1960, è un'associazione di Istituti che svolgono attività apostoliche rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato (Scuole, Università Pontificie, Facoltà Ecclesiastiche, ISSR, Pensionati per studenti, Case di riposo e di assistenza, Case per ferie, Case per esercizi spirituali, Diocesi, Parrocchie, Seminari) e che, per il loro funzionamento, si avvalgono della collaborazione di personale dipendente. All'AGIDAE aderiscono anche Istituzioni ed enti laici che scelgono di adottare il CCNL.

L'AGIDAE stipula:

⇒ il CCNL Scuola con le OO.SS.:

- FLC CGIL,
- CISL SCUOLA,
- UIL SCUOLA,
- SNALS CONF.SA.L.,
- SINASCA;

⇒ il CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo con le OO.SS.:

- F.P. CGIL,
- FISASCAT CISL,
- UILTuCS;

⇒ il CCNL Università Pontificie e Facoltà Ecclesiastiche con le OO.SS.:

- FLC CGIL,
- CISL Università,
- CISL Scuola,
- UIL RUA,
- SNALS CONF.SA.L.,
- SINASCA.

L'AGIDAE assiste gli associati nell'applicazione delle norme contrattuali, nei rapporti sindacali e nelle problematiche amministrative e gestionali.

## PRESENTAZIONE

Per iscriversi all'AGIDAE basta compilare ed inviare il modulo pubblicato nel sito [www.agidae.it](http://www.agidae.it) con l'indicazione dell'attività svolta (scolastica, universitaria o socio-assistenziale).

In caso di cooperative, società, associazioni, allegare copia dello statuto.

L'AGIDAE comunica l'accettazione formale e indica le modalità per effettuare il pagamento della quota associativa fissata per ciascun anno solare.

## ISCRIZIONI

## QUOTE ASSOCIATIVE

### QUOTE ASSOCIATIVE 2018

Istituti	€ 380,00
Economi/Superiori	€ 200,00
Consulenti	€ 550,00

## VARIAZIONI E DISDETTE

Qualsiasi variazione di gestione, indirizzo o recapiti va comunicata per iscritto all'AGIDAE, come pure la cessazione di attività o la disdetta di iscrizione.

# sommario



EDITORIALE

- 4** Editoriale  
*P. Francesco Ciccimarra*



ATTIVITA' SINDACALE

- 7** Disdetta CCNL Scuola 2016-2018



ARTICOLI

- 8** Privacy: in vigore il nuovo Regolamento  
*Armando Montemarano*



SENTENZE UTILI

- 15** Scuola Paritaria e punteggio del personale docente nella graduatoria statale.  
Finalmente un po' di giustizia  
(Tribunale di Enna, Ordinanza n. 2944/2018)

- 18** L'obbligo del sostegno grava sulla Scuola Paritaria  
(Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 9966/2017)



VITA ASSOCIATIVA

- 22** Il piano di Assistenza Sanitaria Integrativa per Religiosi  
Accordo AGIDAE - UNISALUTE  
*Marco Conte*

- 26** Convenzione AGIDAE - IUL per il riconoscimento delle carriere o dei titoli universitari conseguiti all'estero  
*Luca Rosetti*



OSSERVATORIO

- 28** Formazione continua dei lavoratori e ruolo dei Fondi Interprofessionali.  
Un'esperienza sul campo. AGIDAE e ALMER  
*Nicola Mercurio*



IL PUNTO SU...

- 31** Lavoro autonomo occasionale e nuove prestazioni occasionali  
*Ida Bonifati*



AREA FORMAZIONE

- 35** Atlante FONDER.  
La formazione finanziata nel 2017  
*Diana Massarotto*



IL SERVIZIO DI AGIDAE OPERA

- 58** Il prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale  
*Matteo Gumiero*



PRASSI AMMINISTRATIVA

- 62** Obbligo di pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili  
(Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4538/2018)

P. Francesco Ciccimarra



*Dopo ben 88 giorni dalla data delle elezioni politiche, finalmente si è trovato l'accordo politico tra il partito della Lega Nord, guidato da Matteo Salvini, e il Movimento 5 Stelle capeggiato da Luigi Di Maio, per la formazione di una maggioranza parlamentare sulla base di un Documento congiunto, cosiddetto Contratto di Governo, sottoscritto per la definizione di una serie di interventi necessari a risolvere i problemi più urgenti del nostro Paese. Il 1° giugno, vigilia della festa della Repubblica, il nuovo Governo, presieduto dal Prof. Giuseppe Conte, ha giurato nelle mani del Capo dello Stato, dando così inizio al proprio mandato di governo.*

*Uno dei punti fermi del Contratto di Governo, tra i più qualificanti impegni elettorali del Movimento 5 Stelle, è rappresentato dalla lotta al lavoro precario e dalla garanzia di un salario minimo per tutti, il cd salario di cittadinanza.*

*Ad un mese esatto dagli inizi dell'attività di governo, mentre questo numero della Rivista va in stampa, ecco un decreto-legge, datato 2 luglio 2018, ampollosamente definito "DECRETO DIGNITÀ", emanato dal Governo su proposta del Ministro del Lavoro, che modifica con effetto immediato le norme sui contratti di lavoro a tempo determinato, con il dichiarato proposito di contrastare la precarietà dei rapporti di lavoro.*

*Si avrà modo di riflettere più attentamente sul provvedimento, la cui urgenza non appare del tutto giustificata, solo che si pensi che quasi contestualmente*

*l'ISTAT ha dato notizia di una crescita notevole dell'occupazione rispetto agli anni passati, segno che i provvedimenti in materia hanno dato risultati positivi. Il mondo del lavoro si era dato strumenti normativi idonei per favorire una maggiore occupazione attraverso una flessibilità garantita sia per le aziende datoriali sia per i lavoratori.*

*L'aver fissato a 36 mesi il livello di insuperabilità del contratto a termine pur lasciando alle parti sociali la facoltà di derogarvi in sede di contrattazione collettiva per fronteggiare specifiche realtà, ha consentito a tutti di attraversare la fase cruciale della crisi economica e di intravedere segnali di crescita.*

*Oggi si torna indietro, purtroppo, vagheggiando traguardi occupazionali che invece rischiano di restare una chimera, se non addirittura provocare rigurgiti verso un passato di cui nessuno sente nostalgia. Le novità che maggiormente toccano il mondo dei rapporti di lavoro AGIDAE possono così riassumersi:*

- 1. la durata massima di un contratto a tempo determinato passa da 36 a 12 mesi con un rinnovo che non può superare altri 12 mesi, per un totale di 24 mesi;*
- 2. torna l'obbligo di indicare, oltre il dodicesimo mese, **la causale** che giustifichi il rinnovo di un contratto a TD, una motivazione evidentemente più restrittiva, ridotta, oltre ai casi di sostituzione di personale, a situazioni aventi carattere eccezionale rispetto all'attività ordinaria. E' sufficiente leggere il testo della riforma per farsi un'idea:*

*“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di **durata non superiore a dodici mesi**. Al contratto può essere apposto un termine avente una durata superiore comunque **non oltre ventiquattro mesi** solo in presenza di *almeno una delle seguenti condizioni*:*

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;*
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria”;*

- 3. quando la prestazione lavorativa supera i dodici giorni resta l'obbligo della forma scritta del contratto individuale;*

- 4. in ordine alla efficacia delle novità introdotte si stabilisce che le disposizioni del DL che hanno introdotto modifiche al Dlgs 81/2015 “trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore (n.d.e. pubblicazione nella G.U.) del presente decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.*

*Il tono di questa Novella si dissocia moltissimo dal citato Dlgs 81/2015, nel quale si legge semplicemente che “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi”, senza che sia prevista alcuna limitazione in ordine alle sue “cause” giustificatrici. Tutto era rapportato all'elemento temporale. La nuova disciplina, invece, riduce drasticamente da 36 a 12 i mesi di durata ordinaria, subordinando una eventuale proroga alla sussistenza di una serie di cause, la*

*cui assenza condurrebbe alla nullità del contratto stesso. Come dire, l'aria è cambiata. E non per nulla si parla di Governo del cambiamento.*

*Fortunatamente è stata salvaguardata la normativa stabilita dai contratti collettivi. Si legge, infatti, al comma 2 del nuovo art. 19 Dlgs 81/2015 che “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, ..... la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi”.*

*Alla luce di quanto sopra, quindi, deve ritenersi confermata la disciplina contenuta nei CCNL AGIDAE in materia di contratti a tempo determinato. **I docenti non abilitati, pertanto, potranno continuare ad essere assunti, annualmente, fino al conseguimento del titolo di abilitazione e comunque per un periodo non superiore a 84 mesi, secondo quanto previsto dall'art. 23 del CCNL AGIDAE Scuola.***

*Lo stesso deve intendersi per quei contratti a TD concernenti i coordinatori didattici, di cui all'art. 23, comma 1, punto 1. Per costoro, infatti, il CCNL prevede la permanenza in “servizio di prova” fino ad un massimo di 5 anni. In sintesi:*

#### **CONTRATTO ACAUSALE**

Può avere una durata massima, comprese le proroghe, di 12 mesi, senza indicare una ragione giustificatrice dell'apposizione del termine.

#### **SUCCESSIONE DI DIVERSI CONTRATTI A TERMINE**

La durata complessiva dei contratti non può superare i 24 mesi.

#### **DOCENTI NON ABILITATI**

Possono essere assunti annualmente fino al conseguimento dell'abilitazione per un periodo non superiore a 84 mesi, indicando come causa giustificatrice "carenza di abilitazione, ai sensi dell'art. 23.1 CCNL AGIDAE".

#### **COORDINATORI DIDATTICI**


Ai docenti a tempo indeterminato dipendenti dell'Istituto può essere conferito annualmente l'incarico a tempo determinato per un periodo non superiore a 36 mesi, maggiorato di ulteriori 24 mesi, indicando come causa giustificatrice “incarico annuale di coordinamento scolastico ai sensi dell'art. 23.1 CCNL AGIDAE”.

*Pare davvero incomprensibile che, a fronte di un trend positivo per l'occupazione, certificato dall'ISTAT, il nuovo Governo introduca norme in controtendenza.*

*Auspichiamo che la discussione parlamentare per l'approvazione del decreto riesca a limitare i danni.*

# 2

## Attività Sindacale



### Disdetta CCNL Scuola 2016-2018



[www.flcgil.it](http://www.flcgil.it)

e-mail: [organizzazione@flcgil.it](mailto:organizzazione@flcgil.it)



[www.cislscuola.it](http://www.cislscuola.it)

e-mail: [cisl.scuola@cisl.it](mailto:cisl.scuola@cisl.it)



[www.uilscuola.it](http://www.uilscuola.it)

e-mail: [uilscuola@uilscuola.it](mailto:uilscuola@uilscuola.it)



[www.snals.it](http://www.snals.it)

e-mail: [info@snals.it](mailto:info@snals.it)



[www.sinasca.it](http://www.sinasca.it)

e-mail: [info@sinasca.it](mailto:info@sinasca.it)

Roma, 13 giugno 2018

Egr. Presidente AGIDAE  
Associazione Gestori Istituti Dipendenti  
dall'Autorità Ecclesiastica  
p. Francesco Ciccimarra  
Via Bellini, 10

ROMA

OGGETTO: Disdetta CCNL 2016-2018.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS-CONFSAL e SINASCA, firmatarie del CCNL 2016-2018, inviano con la presente formale disdetta contrattuale nel rispetto delle norme, delle modalità e dei tempi fissati dall'art. 16 del citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore.

Le Organizzazioni Sindacali si riservano di inviare all'Associazione in indirizzo entro i tempi fissati dal CCNL in vigore le relative proposte di piattaforma unitaria.

Distinti saluti.

FLC CGIL  
Francesco Sinopoli

FLC CGIL  
Via Leopoldo Serra 31  
00153 Roma

tel. 06 83966800 – fax 06 5883440

CISL SCUOLA  
Maddalena Gissi

CISL SCUOLA  
Via Angelo Bagnoni 8  
00153 Roma

tel. 06 5831111 – fax 06 5881713

UIL SCUOLA RUA  
Giuseppe Turi

UIL SCUOLA RUA  
Via Marino Laziale 44  
00179 Roma

tel. 06 7846941 – fax 06 7842858

SNALS CONFSAL  
Elvira Serafini

SNALS CONFSAL  
Via Leopoldo Serra 5  
00153 Roma

tel. 06 588931 – fax 06 5897251

SINASCA  
Pierluigi Cao

SINASCA  
Viale Giulio Cesare 118  
00192 Roma

tel. 06 3701718 – fax 06 3720139

Armando Montemarano



### ***Privacy: in vigore il nuovo Regolamento***

*«Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE non ha impedito la frammentazione dell'applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le operazioni on line comportino rischi per la protezione delle persone fisiche».*

**C**on questa affermazione, contenuta nel nono considerando del Regolamento n. 2016/679, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno riconosciuto la sopravvenuta inadeguatezza, dopo oltre vent'anni, della legislazione sul trattamento dei dati, tracciando indirettamente una linea di cancellazione anche sul codice della privacy italiano (D.Lgs. n. 196/2003), almeno come finora articolato.



### **Il principio di responsabilizzazione**

Si cambia, dunque, registro: non più una normativa basata sul tradizionale principio di legalità, edificato - secondo il brocardo *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* - sullo schema «ordine del legislatore/sanzione per la disubbidienza», bensì sul principio di responsabilizzazione. Quello stesso, per capirci, cui si ispirano le norme in materia di modelli organizzativi, di certificazione di qualità, di sicurezza del lavoro, di anticorruzione, di anticiclaggio: di tutti i sistemi, cioè, di gestione dell'impresa che da tempo, ormai, vengono elaborati in sede euromunitaria, i quali sono unificati da una stessa concezione di prassi gestoria e sono unificabili in una organica metodologia di governo aziendale (va infatti ricordato che, quando si parla di privacy, si parla di attività d'impresa, perché la normativa in materia non si applica in mancanza di una connessione con un'attività commerciale o professionale, profit o non profit; non si applica, cioè, al trattamento di dati personali effettuato dalle persone fisiche nell'ambito di attività a carattere personale o domestico, comprese la corrispondenza, gli indirizzari, l'uso dei social network e la pratica delle altre attività on line).

Il principio di responsabilizzazione viene codificato muovendo da alcune premesse:

- sussiste una responsabilità generale del titolare per qualsiasi trattamento di dati personali che abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto;
- il titolare è tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il Regolamento;
- le misure adottate devono tenere conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti da trattamenti suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale;
- la probabilità e la gravità del rischio per i diritti e le libertà dell'interessato vanno misurate dal titolare in base ad una valutazione oggettiva mediante la quale stabilire se i trattamenti di dati comportano un rischio elevato;
- la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche richiede l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate e dimostrabili;
- la responsabilità generale dei titolari e dei responsabili del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esige una chiara ripartizione interna delle responsabilità.

**Il compito fondamentale del RPD o DPR "Data Protection Officer" è esplicitato dal Regolamento che ne prevede il coinvolgimento "tempestivamente e adeguatamente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali" (art. 38 RGPD).**

## I due pilastri del trattamento

È affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, alla luce di due criteri specifici, indicati nel Regolamento:

1) *data protection by default and by design*: protezione per impostazione predefinita e per configurazione del sistema prima di procedere al trattamento dei dati e a seguito di un'analisi preventiva e di un impegno attuativo, che deve sostanziarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili;

2) *misurazione del rischio* di impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati: tali impatti dovranno essere analizzati attraverso un apposito processo di valutazione, tenendo conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) che il titolare ritiene di dover adottare per mitigare i rischi.

Su questi due pilastri si reggerà il regime di responsabilità, che consiste principalmente nel fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovranno risarcire i danni cagionati ad una persona da un trattamento non conforme al Regolamento, con la possibilità, tuttavia, di essere esonerati da responsabilità dimostrando che l'evento dannoso non era in alcun modo loro imputabile.

## Il registro dei trattamenti

La dimostrazione dell'ottemperanza al Regolamento può essere data da un *registro dei trattamenti*, tenuto sotto la responsabilità del titolare o del responsabile i quali, su richiesta, dovrebbero mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo, affinché possa servire per monitorare i trattamenti. L'intervento del Garante avverrà principalmente a posteriori, successivamente alle determinazioni assunte autonomamente dal titolare. Ciò spiega l'abolizione, a partire dal 25 maggio 2018, di alcuni istituti previsti dal codice della privacy, come la notifica preventiva dei trattamenti all'autorità di controllo e la verifica preliminare, sostituiti dagli obblighi di tenuta del registro.

Il registro dei trattamenti deve contenere essenzialmente le seguenti informazioni:

- il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se del caso, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- le finalità del trattamento;
- una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate;
- i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati.

Gli orientamenti per la messa in atto di opportune misure e per dimostrare la conformità da parte del titolare o del responsabile - in particolare per quanto riguarda l'individuazione del rischio connesso al trattamento, la sua valutazione in termini di origine, natura, probabilità e gravità - e l'individuazione di migliori prassi per attenuare il rischio, potrebbero essere forniti mediante:

- codici di condotta approvati;
- certificazioni approvate;
- indicazioni fornite da un responsabile della protezione dei dati;
- linee guida fornite dal Comitato europeo della protezione dei dati.

## Le basi giuridiche del trattamento

Le figure individuate dal codice della privacy, a parte il DPO, restano le stesse (titolare, responsabile, incaricato), come pure i fondamenti di liceità del trattamento:

— *consenso*: dev'essere esplicito per i dati sensibili e manifestato attraverso dichiarazione o azione positiva inequivocabile, qual è l'adempimento di obblighi contrattuali;

— *interesse vitale* dell'interessato o di terzi: si può invocare tale base giuridica solo se nessuna delle altre condizioni di liceità può trovare applicazione;

— *obblighi di legge* cui è soggetto il titolare: ad esempio, nel caso dell'esercizio di pubblici poteri (si pensi ad una scuola o ad un ospedale);

— *interesse legittimo* prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati: l'interesse deve prevalere sui diritti e le libertà fondamentali dell'interessato per costituire un valido fondamento di liceità.

La normativa, però, non detta più le misure di sicurezza da adottare; ne affida l'individuazione al titolare e al responsabile, che devono dimostrare di averle adottate, di averle effettivamente attuate e che erano idonee, in base alla valutazione preventiva del rischio, a tutelare gli interessati.

## Accountability e compliance

La parola-chiave, secondo tutti gli interpreti, è **accountability**; responsabilità o, meglio, responsabilizzazione: assunzione di responsabilità da parte di un soggetto o un gruppo di soggetti (*accountors*) del risultato conseguito da un'organizzazione, sulla base delle proprie capacità e della propria etica. La responsabilizzazione richiede:

- capacità decisionale;
- rispetto dei portatori di interessi (*accountees*);
- premi, se i risultati prefissati sono conseguiti;
- sanzioni, se i risultati prefissati non sono conseguiti.

La definizione degli obiettivi costituisce il mezzo principale per assicurare l'*accountability* che, a sua volta, presuppone la **compliance**, cioè il rispetto delle norme sotto un duplice profilo: a) la legittimità dell'azione; b) l'adeguamento dell'azione proattiva agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida o codici di condotta. L'*accountability*, dunque, per quanto concerne il trattamento dei dati personali:

- si riferisce all'obbligo di rendere conto delle proprie decisioni e di essere responsabile per i risultati conseguiti nell'esercizio della libertà di scelta dei mezzi;
- si fonda sulla realizzazione di comportamenti proattivi, vale a dire di iniziative tali da comprovare la concreta attuazione delle misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del Regolamento.

## Il DPO - Data Protection Officer

Se la *compliance* diventa essenziale, la figura interna cui fare riferimento è individuata dal Regolamento nel *Responsabile della protezione dei dati* (RPD o DPO, *data protection officer*), la cui nomina è obbligatoria ogni qual volta:

- il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico;
- il trattamento dei dati personali su larga scala costituisce una componente inscindibile delle attività aziendali; vale a dire quando le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati oppure consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie di dati sensibili.

Allo stato attuale, in attesa di migliori esemplificazioni del Garante, **la nomina del DPO, per quanto concerne specificamente le attività degli Enti ecclesiastici, è da ritenere obbligatoria nelle seguenti opere:**

➔ Ospedali, case di cura, Rsa e simili

In base al secondo capoverso della FAQ 3 sul responsabile della protezione dei dati in ambito privato, pubblicata sul sito del Garante il 26 marzo 2018, sono tenuti alla nomina, tra gli altri, le «società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria, quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche, centri di riabilitazione».

➔ Scuole

In base al par. 2.1.1 delle linee guida elaborate dal «Gruppo Articolo 29», premesso che la nomina di un DPO è obbligatoria per i trattamenti effettuati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, sono autorità pubbliche o organismi pubblici le autorità nazionali, regionali e locali ma, a seconda del diritto nazionale applicabile, anche tutta una serie di altri organismi di diritto pubblico; **al riguardo è indubbio che le scuole statali devono nominare il DPO e che le scuole paritarie sono da considerare esercenti un servizio pubblico.**

➔ Altre attività di utilità sociale

In base al secondo capoverso della FAQ 4 del Garante, in ogni altro caso resta comunque **raccomandata**, anche alla luce del principio di accountability che permea il Regolamento, la designazione del DPO.

L'art. 83, comma 4, Reg. (CE) n. 2016/679/UE stabilisce che la mancata nomina del DPO è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2 % del fatturato totale annuo dell'esercizio precedente.

Il DPO va designato, secondo il Regolamento, in funzione delle qualità professionali, dunque deve essere un giurista o, comunque, una persona esperta del diritto; può essere un dipendente oppure assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi ma:

- non può essere rimosso o penalizzato per l'adempimento dei propri compiti;
- deve riferire direttamente al vertice gerarchico del titolare o del responsabile;
- può essere contattato direttamente dagli interessati;
- è tenuto al segreto d'ufficio;
- può svolgere altri compiti, purché non ricorra un conflitto di interessi.

Il DPO è incaricato almeno dei seguenti compiti: a) informare e fornire consulenza al titolare o al responsabile, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dalla normativa; b) vigilare sull'osservanza della normativa nonché delle politiche del titolare o del responsabile in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; c) cooperare con l'autorità di controllo.

## I codici di condotta e la certificazione

La conformità al Regolamento dei trattamenti potrà essere asseverata da meccanismi di certificazione, con particolare riguardo alle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

La certificazione è volontaria e non riduce la responsabilità del titolare o del responsabile; è rilasciata dagli organismi di certificazione accreditati dall'ente unico italiano, Accredia, o dall'autorità di controllo competente, il Garante, in base ai criteri approvati da tale autorità; è accordata per un periodo massimo di tre anni e può essere rinnovata alle stesse condizioni, purché continuino ad essere soddisfatti i requisiti pertinenti.

Gli organismi di certificazione possono essere accreditati se:

- hanno dimostrato all'autorità di controllo di essere indipendenti e competenti e, dunque, che i compiti e le funzioni da essi svolti non danno adito a conflitto di interessi;

- si sono impegnati a rispettare i criteri di certificazione approvati dall'autorità di controllo;

- hanno istituito procedure che gli consentano di valutare l'idoneità dei titolari e dei responsabili ad applicare il codice di condotta eventualmente adottato, di controllare che detti titolari e responsabili ne rispettino le disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento;

- hanno istituito procedure per il rilascio, il riesame periodico e il ritiro delle certificazioni, dei sigilli e dei marchi di protezione dei dati, nonché i reclami relativi a violazioni della certificazione.

Il Regolamento prospetta, come esposto, la possibilità di redigere codici di condotta, destinati a contribuire alla sua corretta applicazione, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze delle micro, piccole e medie imprese. I codici possono essere elaborati dalle associazioni e dagli altri organismi di rappresentanza delle categorie di titolari o dei responsabili allo scopo di dettagliare l'applicazione del Regolamento. Il codice di condotta dovrà contenere, quindi, i meccanismi che consentono all'organismo accreditato di effettuare il controllo obbligatorio del rispetto delle norme da parte dei titolari o dei responsabili che si impegnano ad applicarlo.

Le associazioni e gli altri organismi che intendono elaborare un codice di condotta tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in alcuni settori, o modificare o prorogare un codice esistente, devono sottoporre il progetto di codice, la modifica o la proroga, all'autorità di controllo, che esprime un parere sulla conformità al Regolamento e approva il progetto se ritiene che offra garanzie adeguate.

### Principio di accountability

“Con il nuovo Regolamento viene definito un principio già riconosciuto dal Garante: quello che prevede che sia responsabilità del possessore dei dati sensibili conservarli in maniera corretta”. Il principio di accountability sancisce dunque che sarà onere dell'azienda o dell'ente che ha i nostri dati dimostrare un “atteggiamento proattivo nella salvaguardia del dato personale dell'utente”.

## Il modello di organizzazione

La logica che permea il Regolamento europeo, si è detto, è quella del modello organizzativo. Per farsi intendere, con un'approssimazione che però rende bene la sostanza ultima delle cose, il DPO sta alla privacy come l'Organismo di vigilanza sta al modello organizzativo, come il Responsabile del servizio prevenzione e protezione sta alla sicurezza sul lavoro, come il Responsabile della qualità sta alla certificazione di qualità, come il Responsabile della prevenzione della corruzione sta all'anticorruzione. O, ancora, il registro dei trattamenti sta alla privacy come il modello organizzativo sta alla responsabilità amministrativa da reato, come il documento di valutazione dei rischi sta alla sicurezza sul lavoro, come il manuale della qualità sta alla certificazione.

Nulla vieta (anzi, tutto lo suggerisce) che, avendone requisiti e professionalità, stante anche la sussunzione della sicurezza sul lavoro nel modello organizzativo imposta dall'art. 30 D.Lgs. n. 81/2008, uno stesso soggetto, collegiale o monocratico, possa riassumere in sé i ruoli apicali previsti dalle diverse disposizioni nelle suindicate materie, in modo che il compendio di tutta la documentazione costituisca l'evidenza e la prova della procedimentalizzazione delle attività, elevando così il rating di legalità dell'Organizzazione.

Quando il costo della prevenzione si stima maggiore del danno che si può ricevere dall'accadimento dell'evento dannoso, si è portati a non apprezzarne l'utilità. E allora, per contenere quanto più possibile questo costo, si ricorre ad interventi di facciata: si scopiazzano da internet o dai formulari codici etici e piani di sicurezza; si designano anziani pensionati o sprovveduti dipendenti e collaboratori a presidenti degli Organismi di vigilanza o a fungere da RSPP. Tutto ciò costa poco ma, ovviamente, non rende nulla, non apporta alcun reale beneficio; seppure contenuto, il costo resterà sempre un peso.

Se si pensasse invece di realizzare, magari proprio a partire dalla «nuova» privacy, veri protocolli di formazione delle decisioni, che consentissero la verificabilità delle operazioni, l'individuazione delle singole responsabilità, la documentazione delle azioni; se si attuasse, cioè, un sistema di controllo interno efficiente, non più affidato alla buona volontà dei singoli presenti in loco, che consentisse davvero alle funzioni apicali di monitorare costantemente le attività e, quindi, di prevenire i fattori di rischio, il costo potrebbe diventare investimento. Soprattutto per gli Enti ecclesiastici, messi di fronte al coinvolgimento crescente dei laici nella gestione delle opere e nella conseguente necessità di affidare ai religiosi, oltre alla custodia e all'interpretazione del carisma, i ruoli di direzione e di controllo della gestione delle attività.

D'altronde, dovrebbe dare da riflettere la constatazione che sono le economie e le imprese più avanzate del pianeta - e non certo quelle più retrive - a costruirsi proprio su quei sistemi di gestione che da noi sono talvolta considerati insopportabili fonti di spesa, insostenibili balzelli.

# 4

## Sentenze utili



***Scuola Paritaria e punteggio del personale docente nella graduatoria statale. Finalmente un po' di giustizia***  
*(Tribunale di Enna, Ordinanza n. 2944/2018)*

### TRIBUNALE DI ENNA

Il giudice del lavoro dott. Eugenio Alberto Stancanelli, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 9/5/2018, letti gli atti e i documenti relativi al procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da *Omissis* contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale, ufficio di Caltanissetta - Enna, Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln - Liceo Linguistico, Libero Consorzio Comunale di Enna, ha emesso la seguente



### ORDINANZA

Con ricorso depositato il 23.01.2018, la ricorrente sopra indicata, in via cautelare, chiedeva, **che fosse dichiarato il proprio diritto al riconoscimento del servizio svolto presso la scuola paritaria** Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln - Liceo Linguistico e che, per l'effetto, fosse riconosciuta, previa disapplicazione delle note al CCNI dell'11.4.2017 per cui tale servizio è stato ritenuto non valutabile, la sussistenza del diritto della ricorrente *Omissis* ad ottenere il riconoscimento del diritto alla valutazione del servizio svolto in pre-ruolo dall'a.s. *omissis* per punti n. 84, e conseguentemente del servizio svolto in ruolo dall'a.s. *omissis* per punti n. 18, ai fini della mobilità territoriale della docente qui Ricorrente, **con conseguente diritto alla ricostruzione di carriera e**

**alla posizione stipendiale** dalla stessa maturata, proponendo in via subordinata il riconoscimento del medesimo servizio per un numero di punti inferiore.

Si costituiva il Miur nonché Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale, ufficio di Caltanissetta - Enna che chiedevano il rigetto delle avverse pretese.

*Omissis.*

Entrando nel merito della controversia, quanto al *fumus boni iuris* si osserva quanto segue.

La L. 62/00 ha espressamente affermato che “*Il sistema nazionale di istruzione... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali*” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3).

In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L. 62/00, la successiva L. 27/06 nonché, *ex multis*, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08).

In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “*dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione*” e, altresì, “*dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore*”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

L’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano “*valutati nella stessa misura*”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “*Disposizioni sulla Legge in generale*”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento “*agli effetti della carriera*” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “*pareggiate*” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “*parificate*” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “*paritarie*”.

D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L. 27/06), che, all'art. 1-bis. ("*Norme in materia di scuole non statali*"), espressamente prevede che: "*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie*".

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "*la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa*" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002).

.....

**Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari.**

Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), **non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.**

.....

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 700 c.p.c.

**1. Dichiara il diritto di ..... al riconoscimento del servizio svolto presso la scuola paritaria Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln - Liceo Linguistico dall'a.s. .... per punti n. 84, e conseguentemente del servizio svolto in ruolo dall'a.s. .... per punti n. 18, ai fini della mobilità territoriale, con conseguente diritto alla ricostruzione di carriera e alla posizione stipendiale dalla stessa maturata;**

2. Condanna il Miur al rimborso delle spese di lite sostenute da ..... che si liquidano in complessivi € *omissis* per compensi ed € *omissis* per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Enna 15.5.2018

**IL GIUDICE**

*Dott. Eugenio Alberto Stancanelli*



### *L'obbligo del sostegno grava sulla Scuola Paritaria*

*(Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 9966/2017)*

**L**a scuola privata paritaria è obbligata a garantire all'alunno disabile le medesime prestazioni di sostegno che gli sarebbero assicurate presso la scuola statale i cui costi sono solo parzialmente coperti dallo Stato a mezzo di contributi all'uopo stanziati.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9966/2017, pronunciandosi in materia di integrazione scolastica di un alunno portatore di handicap, hanno statuito che **“spetta alla singola scuola”, anche se privata, “garantire il supporto”** per il numero di ore contenuto nel suo Programma Educativo, già adottato nella scuola statale, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, sicché la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio.



**“Svolgendo un servizio pubblico, le scuole paritarie accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap”.**

*Pubblichiamo di seguito un estratto della sentenza.*

#### **FATTI DI CAUSA**

1. - I coniugi *Omissis* e *Omissis*, genitori di *Omissis*, nato il *omissis*, affetto da handicap in situazione di gravità, hanno chiesto, nelle forme del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., l'accertamento della natura discriminatoria della decisione dell'amministrazione scolastica di non concedere al loro figlio, nel passaggio da una scuola primaria statale ad una scuola privata paritaria, le ore di insegnamento scolastico di sostegno nella misura di 22 settimanali (+2) che erano state previste nel Piano educativo individualizzato (PEI) sia per l'anno scolastico 2011/2012 sia per quello in corso 2012/2013.

Hanno dedotto i ricorrenti che *Omissis* aveva frequentato fino all'anno precedente la scuola statale primaria di primo grado di *Omissis* usufruendo dell'insegnante di sostegno per 22 ore settimanali, di 2 ore di programmazione e di 12 ore con l'educatrice-assistente sociale.

Senonché - hanno proseguito i ricorrenti - per l'anno 2012/2013 essi genitori avevano deciso di iscrivere il bambino presso la scuola primaria paritaria parrocchiale *Omissis* ove viene adottato il metodo Montessori: e qui, nonostante le rassicurazioni ricevute dal dirigente della nuova scuola al momento dell'iscrizione, all'alunno erano state poi concesse solo 12 ore settimanali di sostegno, oltre a 3 messe a disposizione dalla scuola e a 12 ore con l'educatrice.

2. - La domanda è stata proposta nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli - Venezia Giulia nonché nei confronti della *Omissis*.

3. - Con ordinanza in data 15 aprile 2013, il Tribunale di Udine ha accertato la natura discriminatoria della decisione dell'amministrazione scolastica di non concedere al minore *Omissis* le ore di insegnamento scolastico nella misura di 22 settimanali (+2), così come previste nel PEI attestante le esigenze di sostegno del minore, ha ordinato alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, la cessazione immediata della condotta discriminatoria e la concessione dell'insegnante di sostegno per il numero di 22 ore settimanali (+2) indicato nel PEI per l'anno scolastico in corso e per gli anni seguenti, salvo variazioni della situazione fattuale del minore con riferimento alla necessità di educazione ed istruzione accertata dagli organismi competenti, e ha condannato le parti convenute al risarcimento del danno nella misura di Euro 5.000, oltre interessi e spese di lite.

4. - Il Ministero e l'Ufficio scolastico regionale hanno proposto appello, tra l'altro eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

*Omissis*.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

*Omissis*.

2.2. - Ai sensi della L. n. 62 del 2000, le scuole paritarie private fanno parte, accanto alle scuole statali, del sistema nazionale di istruzione.

Svolgendo un servizio pubblico, le scuole paritarie accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap, e assicurano l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio.

Nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi: **il sostegno scolastico degli alunni e degli studenti disabili è presupposto e condizione indefettibile per il riconoscimento, e il mantenimento, della parità della scuola privata, dovendo questa in ogni caso garantire al minore portatore di handicap le medesime condizioni di frequenza e di apprendimento assicurate dalla scuola statale, e quindi il sostegno specializzato nella misura necessaria, secondo quanto stabilito in sede di piano educativo individualizzato.**

2.3. - **Il soggetto obbligato sostanziale** a garantire all'alunno disabile iscritto ad una scuola privata paritaria il servizio educativo e ad assicurargli le medesime prestazioni di supporto dell'insegnante di sostegno di cui egli usufruirebbe qualora fosse iscritto ad una scuola statale, **è la stessa scuola privata paritaria; è nei confronti di questa che va indirizzata la pretesa ad ottenere il sostegno specializzato nella misura accertata come necessaria in concreto nel piano educativo individualizzato.**

2.4. - La disciplina di settore evidenzia peraltro che lo Stato concorre, mediante la corresponsione di contributi, all'assolvimento dell'obbligo della scuola privata paritaria di realizzare il diritto fondamentale all'istruzione dell'alunno disabile.

È bensì esatto che questa Corte - in una vicenda riguardante la richiesta di rimborso delle spese per insegnanti di sostegno avanzata da una scuola privata paritaria nei confronti del Ministero in relazione agli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 - ha affermato, richiamando l'art. 33 Cost., comma 3, che *“l'onere di sopportare tutte le spese necessarie per i servizi erogati dalla “scuola parificata”, ivi incluse quelle per l'attività degli educatori di sostegno, grava sulla scuola stessa”*, e ha così confermato la pronuncia di merito che aveva negato la sussistenza in capo alla struttura scolastica *“di un diritto al rimborso, da parte dello Stato, per il servizio autonomamente erogato a soggetti che alle stesse si [erano] direttamente rivolte”* (Cass., Sez. U., 16 maggio 2014, n. 10821).

Al di là della statuizione resa in fattispecie particolare, occorre osservare che il sistema normativo da tempo riconosce la partecipazione dello Stato agli oneri economici derivanti dall'applicazione della L. n. 104 del 1992, mediante apposite provvidenze, sul rilievo, evidentemente, che l'assegnazione di un insegnante di sostegno richiede l'erogazione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle ordinarie. Tali provvidenze sono dirette, non già a finanziare l'istituzione della scuola privata, ma a rendere concretamente possibile, da parte di questa in quanto parte del sistema nazionale di istruzione, l'impegno verso l'accoglienza e l'integrazione scolastica del disabile e la garanzia dell'effettività del suo diritto all'istruzione.

È significativa, in questa direzione, la stessa L. n. 62 del 2000, la quale, nel dettare norme sulla parità scolastica, prevede, al comma 14 dello stesso articolo 1, l'autorizzazione, a decorrere dall'anno 2000, della spesa di 7 miliardi di lire «per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap».

La disciplina di fonte primaria - che si completa con il Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, art. 1-bis (Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie), e con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 636 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) - ha avuto un seguito attuativo con il Decreto Ministeriale 21 maggio 2007, il quale prevede, all'articolo 8, che alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, le quali accolgono studenti certificati per handicap in base alla L. n. 104 del 1992, effettivamente iscritti e frequentanti, «è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato», che «potrà essere differenziato per i diversi gradi di istruzione», stabilendo anche, all'articolo 5, comma 3, che «alle scuole primarie paritarie con convenzioni di parifica o convenzionate ex L. n. 27 del 2006 è altresì riconosciuto il contributo annuale ... riferito a 24 ore settimanali di sostegno di alunni certificati in base alla L. n. 104 del 1992 ... parametrato in relazione al numero di ore di sostegno riconosciute dal gruppo di lavoro provinciale sull'handicap e previste in convenzione».

Analoghe disposizioni sono contenute nei decreti ministeriali che hanno stabilito, per gli anni scolastici successivi, criteri e parametri per l'assegnazione di contributi per l'inserimento dell'handicap nella scuola paritaria (si tratta del Decreto Ministeriale 18 marzo 2009, n. 34, del Decreto Ministeriale 4 novembre 2009, n. 89, del Decreto Ministeriale 25 marzo 2011, n. 25, e del Decreto Ministeriale 26 marzo 2012, n. 24).

A sua volta, il Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, nel dettare il regolamento in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie, contempla la previsione di un contributo annuo da assegnare alle scuole primarie paritarie che hanno stipulato l'apposita convenzione, modulato con riguardo, tra l'altro, al «numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato» e al «numero di ore di sostegno integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo».

Sempre a livello di ricognizione normativa, va evidenziata, ancorché ratione temporis non applicabile nella presente controversia, la L. 26 maggio 2016, n. 89 (di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42), la quale introduce, a decorrere dall'anno 2017, la corresponsione di un contributo alle scuole paritarie di cui alla L. n. 62 del 2000, «in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui».

*Omissis.*

**È la scuola privata a dover far fronte all'obbligo di assicurare all'alunno portatore di handicap l'attivazione dell'intervento di sostegno corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, assumendone i costi.**

**Le provvidenze finanziarie dello Stato**, lungi dal risolversi in un trasferimento allo Stato dell'intero costo sostenuto dalla scuola privata per retribuire l'insegnante di sostegno assunto dalla stessa scuola privata, **rappresentano piuttosto un contributo a parziale copertura di quel costo**: un contributo la cui misura è fissata - come stabilisce il Decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 2008 - nel limite dello stanziamento di bilancio sull'apposito capitolo di spesa e che è parametrato, tra l'altro, al numero di ore di sostegno previste dal piano educativo individualizzato.

2.6. - Ne deriva che ha errato la Corte territoriale a postulare l'esistenza di un obbligo del Ministero o dell'Ufficio scolastico regionale di accollarsi integralmente i costi del sostegno scolastico presso la scuola privata, muovendo dalla considerazione che, in definitiva, per lo Stato non vi sarebbe alcun onere ulteriore rispetto a quello che avrebbe sopportato in relazione alla frequenza, da parte dell'alunno disabile, della scuola statale; e ha, per conseguenza, errato a far discendere dalla mancata assunzione dell'intero onere del sostegno scolastico una forma di discriminazione indiretta a danno del minore portatore di handicap imputabile all'amministrazione scolastica.

2.7. - Pur tuttavia, poiché il contributo parziale dello Stato rappresenta una forma di compartecipazione della collettività alla tutela di un diritto fondamentale della persona (il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno disabile) nell'istituzione scolastica dove questo si realizza, anche l'inottemperanza da parte dell'amministrazione statale all'obbligo di erogare le provvidenze previste può risolversi - ove abbia l'effetto di determinare una riduzione, da parte della scuola paritaria privata, delle ore di supporto assicurate dall'insegnante di sostegno - nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, e quindi concorrere alla concretizzazione di una discriminazione indiretta, vietata dalla L. n. 67 del 2006, articolo 2.

*Omissis.*

4. - La sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta.  
La causa è rinviata alla Corte d'appello di Trieste, che la deciderà in diversa composizione.

*Omissis.*

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2017.

# 6

## Vita associativa

Marco Conte



### *Il piano di Assistenza Sanitaria Integrativa per Religiosi Accordo AGIDAE – UNISALUTE*

*In questo articolo proseguiamo nell'esame delle prestazioni previste dal Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa (A.S.I.R.), rivolto ai Religiosi e alle Religiose appartenenti agli Istituti iscritti all'AGIDAE.*

**I**l Piano A.S.I. fornisce una copertura sanitaria integrativa rispetto a quanto erogato dal Servizio Sanitario Nazionale e consentirà ai Religiosi iscritti di rivolgersi a strutture private di primaria qualità **per ridurre i tempi di attesa delle strutture pubbliche, che non sempre garantiscono tempistiche accettabili.**

La durata dell'accordo con UniSalute è triennale e le adesioni vengono pagate annualmente.

L'importo da versare ad AGIDAE Opera per l'adesione al Piano A.S.I. è di € 100 annui per ogni Religioso.

**Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Religiosi della Comunità iscritta, senza limiti di età.**

**Le prestazioni saranno erogate anche per la cura di patologie già in corso al momento dell'iscrizione.**



**Non è possibile l'iscrizione di una sola parte dei Religiosi appartenenti alle singole Comunità, in quanto le particolari e vantaggiose condizioni erogate e le sostanziali deroghe migliorative sono state ottenute sulla base del presupposto che ci sia un'adesione della totalità dei Religiosi appartenenti alle Comunità e/o Congregazioni che vorranno aderire.**

I soggetti iscrivibili sono:

- Religiosi italiani residenti in Italia;

- Religiosi italiani residenti all'estero;
- Religiosi stranieri con domicilio di fatto e provvisorio in Italia.

Per questi ultimi l'iscrizione al Piano sarà valida per il rilascio del permesso di soggiorno.

Le prestazioni saranno erogate solo ed esclusivamente dalle strutture e dai medici convenzionati con UniSalute, previo contatto telefonico con la Centrale Operativa della Compagnia, che verificherà se i soggetti sono convenzionati per il Fondo AGIDAE.

Ci si potrà rivolgere a strutture non convenzionate solo ed esclusivamente in caso di assenza nella provincia di residenza dell'assistito di strutture convenzionate.

Il Piano sanitario è operante in caso di malattia e di infortunio avvenuto durante l'operatività del Piano per le seguenti coperture:

#### **Garanzie ospedaliere**

- Ricovero e day hospital chirurgico in Istituto di cura;
- ricovero e day hospital medico in istituto di cura per gravi eventi morbosi;
- day hospital chirurgico.

#### **Garanzie extra ospedaliere**

- Visite specialistiche e accertamenti diagnostici;
- trattamenti fisioterapici riabilitativi solo a seguito di infortunio o post ricovero;

- prestazioni odontoiatriche particolari;
- odontoiatria/ortodonzia;
- interventi chirurgici odontoiatrici extra ricovero.

#### **Garanzie di sostegno**

- Rimborso spese per la cura e l'assistenza dei Religiosi in stato di non autosufficienza consolidata/permanente.

#### **Garanzie di prevenzione**

- Prestazioni a tariffe agevolate;
- servizi di consulenza e assistenza;
- Check up gratuiti.

Allo scopo di fornire una informativa a tutti gli Enti sui contenuti specifici delle prestazioni fornite dal Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa (A.S.I.R.) a favore dei loro Religiosi, in questo numero procediamo nell'analisi delle garanzie previste per i singoli settori di copertura, approfondendo quelle previste in ambito extra ospedaliero.

### **LE GARANZIE EXTRA OSPEDALIERE**

#### **A) Visite specialistiche**

Il Piano sanitario provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche conseguenti a malattia o a infortunio con l'esclusione delle visite odontoiatriche e ortodontiche per le quali è prevista una specifica garanzia, che illustreremo nel prossimo articolo.

Rientra in copertura esclusivamente una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di un'eventuale patologia.

I documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l'indicazione della specialità del medico, la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.

Le prestazioni erogate all'Iscritto vengono liquidate direttamente alle strutture da UniSalute, con l'applicazione di un minimo non indennizzabile di **€ 45,00** per ogni visita specialistica, che dovrà essere versato dall'Iscritto alla struttura convenzionata all'atto della fruizione della prestazione.

L'Iscritto dovrà presentare alla struttura la prescrizione del proprio medico curante contenente la patologia presunta o accertata.

**In caso di utilizzo di strutture del SSN**, UniSalute rimborsa i ticket sanitari a carico dell'Iscritto con l'applicazione di un minimo non indennizzabile di **€ 10,00** per ogni ticket.

Per ottenere il rimborso è necessario che l'Iscritto alleggi alla fattura copia della richiesta del medico curante contenente la patologia presunta o accertata.

**Il limite di spesa annuo a disposizione per la presente copertura è di € 1.500,00 per persona.**

### **B) Accertamenti diagnostici**

Il Piano sanitario provvede al pagamento delle spese per accertamenti diagnostici conseguenti a malattia o a infortunio con l'esclusione degli accertamenti odontoiatrici e ortodontici.

Le prestazioni erogate all'Iscritto vengono liquidate direttamente alle strutture da UniSalute, con l'applicazione di un minimo non indennizzabile di **€ 45,00** per ogni accertamento diagnostico, che dovrà essere versato dall'Iscritto alla struttura convenzionata all'atto della fruizione della prestazione.

L'Iscritto dovrà presentare alla struttura la prescrizione del medico curante contenente la patologia presunta o accertata.

**In caso di utilizzo di strutture del SSN**, UniSalute rimborsa i ticket sanitari a carico dell'Iscritto con l'applicazione di un minimo non indennizzabile di **€ 10,00** per ogni ticket.

Per ottenere il rimborso è necessario che l'Iscritto alleggi alla fattura copia della richiesta del medico curante contenente la patologia presunta o accertata.

**Il limite di spesa annuo a disposizione per la presente copertura è di € 700,00 per persona.**

**C) Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio o come post intervento chirurgico**

Il Piano sanitario provvede al pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso o come post ricovero chirurgico indennizzabile ai termini della copertura, esclusivamente a fini riabilitativi, sempreché siano prescritti da medico "di base" o da specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuati da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa.

Non rientrano in copertura prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere, anche se con annesso centro medico.

**In caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con UniSalute**

**ed effettuate da medici convenzionati**, le prestazioni erogate all'Iscritto vengono liquidate direttamente da UniSalute alle strutture, senza l'applicazione di importi a carico dell'Iscritto.

L'Iscritto dovrà presentare alla struttura la prescrizione del medico curante contenente la patologia, come sopra riportato.

**In caso di utilizzo di strutture del SSN**, UniSalute rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell'Iscritto.

Per ottenere il rimborso è necessario che l'Iscritto alleggi alla fattura copia della richiesta del medico curante contenente la patologia come sopra riportato e copia del certificato di Pronto Soccorso.

**Il limite di spesa annuo a disposizione per la presente copertura è di € 1.500,00 per persona.**

# 7

## Vita associativa

Luca Rosetti



### *Convenzione AGIDAE – IUL per il riconoscimento delle carriere o dei titoli universitari conseguiti all'estero*

**R**iconoscere il proprio titolo di studio conseguito all'estero è ora possibile. La convenzione avviata due anni fa tra IUL e AGIDAE consente a tutti gli associati AGIDAE di ottenere una valutazione della carriera pregressa universitaria e lavorativa per il rilascio dei titoli di laurea triennale e magistrale italiana.

In caso di un percorso di studi non completato, è possibile comunque ottenere una valutazione e il successivo riconoscimento delle attività svolte presso università straniere.

La convenzione prevede inoltre agevolazioni nelle tasse di iscrizione per tutti coloro che sono interessati a conseguire una laurea italiana, sia attraverso una procedura di riconoscimento della carriera o dei titoli ottenuti all'estero, sia per quanti vogliono iscriversi per la prima volta a un percorso universitario.

L'Università telematica IUL è un Ateneo pubblico non statale interamente partecipato dall'Università degli Studi di Firenze e dall'Indire, l'Ente di ricerca del Ministero dell'Istruzione che ha come mission l'innovazione del sistema scolastico italiano.

L'Ateneo da anni opera nel campo dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, proponendo corsi di laurea triennale e magistrale in scienze della formazione ed educazione permanente, oltre a corsi post lauream e di aggiornamento professionale su queste tematiche.

### **Come avviene il riconoscimento dei titoli universitari**

Per gli associati AGIDAE è prevista una procedura assistita ai fini della valutazione di attività universitarie svolte in passato.

Ci sono due tipologie di riconoscimento delle carriere pregresse a seconda se la persona che fa la richiesta provenga da un Paese dell'Unione Europea e da un Paese dell'Area dell'Higher Education Europea (ad es. Svizzera, Moldavia, Turchia, Federazione Russa, Armenia, Georgia, ecc.) o da un Paese del resto del mondo.

Nel caso di persone laureate all'interno dell'Unione Europea o dell'Area Higher Education, il riconoscimento del titolo è immediato, a condizione che presenti il numero

di crediti previsto dal sistema italiano. In caso contrario, è possibile integrare con un numero di esami stabilito dall'Ateneo IUL i crediti mancanti per conseguire il titolo italiano.

L'equipollenza del titolo viene sancita dalla traduzione giurata e dalla Dichiarazione di Valore ottenuta dal Consolato Italiano più vicino al luogo di residenza. Ad esempio, un laureato triennale in Francia che voglia iscriversi ad una laurea magistrale in Italia, lo fa semplicemente presentando il suo titolo di studio e la dichiarazione di valore del Consolato.

La normativa italiana prevede che il laureato con la dichiarazione di valore del Consolato italiano debba chiedere il riconoscimento del proprio titolo ad un ateneo, che ne valuta il contenuto e gli esami sostenuti. Successivamente, sulla base dei crediti indicati secondo il sistema europeo di trasferimento crediti formativi, integra eventuali crediti mancanti per discipline di base del curriculum italiano, per portarlo a completamento di una laurea italiana. Nel caso di un titolo di dottorato (P.h.D.) conseguito in un Paese europeo, la conversione è invece automatica.

Nel caso di persone laureate al di fuori di un Paese dell'Unione Europea e da un Paese dell'Area dell'Higher Education Europea (ad es. Svizzera, Moldavia, Turchia, Federazione Russa, Armenia, Georgia, ecc.), il laureato con la dichiarazione di valore del Consolato italiano deve chiedere l'iscrizione ad anni successivi all'immatricolazione ad un ateneo, che ne valuta il contenuto e gli esami sostenuti.

**In assenza di crediti universitari dichiarati da parte del richiedente, l'Ateneo IUL opera un riconoscimento dei settori disciplinari possibili e sulla base dei contenuti dei singoli esami sostenuti attribuisce un numero di crediti universitari congruo, per portare a completamento di una laurea italiana il laureato straniero.**

Per i titoli di dottorato (P.h.D.) conseguiti fuori dall'Area Europea la conversione non è possibile.

**La convenzione tra AGIDAE e IUL consente inoltre di richiedere la valutazione dei titoli o dei crediti formativi conseguiti nelle carriere pregresse presso le Università Pontificie.**

Per l'invio delle domande di riconoscimento e richieste di informazioni è possibile contattare gli uffici centrali di AGIDAE, scrivendo una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [riconoscimento.titoliaccademici@agidae.it](mailto:riconoscimento.titoliaccademici@agidae.it).


 The logo for AGIDAE, consisting of the word "AGIDAE" in a stylized, black, serif font.


 The logo for IUL (Italian University Line), featuring the letters "IUL" in a bold, blue, sans-serif font. To the left of the letters are three vertical red bars of varying heights. Below the letters, the text "ITALIAN UNIVERSITY LINE" is written in a smaller, blue, sans-serif font.

Nicola Mercurio

**Formazione continua dei lavoratori  
e ruolo dei Fondi Interprofessionali.  
Un'esperienza sul campo.  
AGIDAE e ALMER**



Nel pomeriggio di martedì 24 aprile scorso, presso la biblioteca comunale di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, si è svolto un incontro sul tema dei finanziamenti per la formazione continua dei lavoratori e il ruolo dei Fondi Interprofessionali. L'invito all'incontro era stato rivolto principalmente alle aziende, agli studi professionali, alle associazioni, ai consulenti del lavoro, alle parrocchie, alle congregazioni e a tutte le attività produttive del territorio.



La manifestazione, sorta per iniziativa di una piccola azienda del territorio, la ALMER srl, e in collaborazione con la Fondazione AGIDAE LABOR, è stata patrocinata dal Comune di Sant'Antonio Abate e ha registrato una numerosa partecipazione degli invitati a testimonianza della buona riuscita dell'evento.



A presentare e a coordinare i lavori del Convegno è stata chiamata la Dott.ssa Marianna Pasqualina Alfano, Responsabile della comunicazione di ALMER srl. Nell'introdurre i lavori ha sottolineato che la ALMER, oltre a svolgere la propria attività imprenditoriale, si è sempre dimostrata attenta alle tematiche della tutela e dello sviluppo del territorio intravedendo nella formazione continua dei lavoratori una straordinaria opportunità di crescita sia per i lavoratori sia per le stesse aziende.

Perché il coinvolgimento dell'AGIDAE e delle strutture ad essa collegate, quali la **Fondazione AGIDAE LABOR** e il **FONDE.R. (Fondo enti religiosi per la formazione continua)**? La Relatrice ne ha spiegato i motivi: a) l'esperienza dell'AGIDAE come *Associazione datoriale* che, raggruppando migliaia di enti religiosi dediti all'attività scolastica, socio-sanitaria-assistenziale-educativa, attività accademica e para-accademica (Scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, attività ricettive, centri di recupero, centri servizi di vario genere, ecc.), stipula i

Contratti Collettivi Nazionali per i relativi settori, facendosi carico anche della formazione delle decine di migliaia di lavoratori addetti; b) l'esperienza maturata anche attraverso l'istituzione del Fondo bilaterale per il supporto alla formazione continua dei lavoratori, il FOND.E.R., che da oltre dodici anni continua a sostenere concretamente la formazione dei lavoratori dei moltissimi enti, anche non associati AGIDAE, ma che liberamente vi hanno aderito.

Il tavolo dei relatori, presieduto da P. Francesco Ciccimarra, Presidente dell'AGIDAE e Presidente del FOND.E.R., ha visto la partecipazione di diversi e illustri esperti. Il Presidente della Commissione Consiliare "Controllo e Garanzia", *Dott. Nicola Mercurio*, ha fatto presente la necessità di utilizzare maggiormente i Fondi Interprofessionali, in un momento storico particolare in cui

le aziende devono giocare la propria partita nell'arena della concorrenza interna e internazionale; di conseguenza, la gestione delle risorse umane assume una importanza rilevante ai fini del recupero della competitività che



può essere salvaguardia solo grazie alla formazione continua dei lavoratori e dei collaboratori. Una vera e propria *mission*.

L'Assessore alle Attività Produttive, *Dott.ssa Anna Iolanda D'Antuono*, oltre a portare i saluti del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale, ha voluto affrontare, anche in veste di consulente del lavoro, il tema della formazione come occasione di sviluppo per le aziende del Sud e il ruolo fondamentale che potrebbero avere i Fondi Interprofessionali.

Il *Dott. Antonio Di Vuolo*, anch'egli consulente del lavoro ed esperto nella materia oggetto del Convegno, ha svolto la sua relazione molto accurata sul ruolo dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua tra pubblico e privato come strumento per lo sviluppo delle aziende.

La *Dott.ssa Martina Bacigalupi*, Responsabile delle attività formative della Fondazione AGIDAE LABOR, ha illustrato le *opportunità formative 2018*,

derivanti dai diversi Avvisi che il FOND.E.R. ha previsto per l'anno corrente, tenendo conto della diversità delle aziende, della molteplicità delle esigenze formative individuali e collettive, della elasticità organizzativa dei momenti formativi e delle specificità del FOND.E.R. come interlocutore istituzionale per la formazione.

Nell'intervento del *Prof. Luigi Puddu*, ordinario di Ragioneria all'Università di Torino, è stata ribadita la volontà dello Stato di rafforzare il sostegno alla formazione attraverso la devoluzione ai Fondi Interprofessionali dello 0,30% dei contributi previdenziali obbligatori da parte dei datori di lavoro, lasciando a costoro la facoltà di scegliere liberamente il Fondo Interprofessionale di maggior fiducia.

*Padre Francesco Ciccimarra*, infine, oltre ad aver rappresentato i risultati più che positivi di una esperienza ultradecennale con il FOND.E.R., che durante il suo percorso di vita ha erogato quasi 50 milioni di euro per la formazione, registrando parallelamente un significativo incremento di nuove assunzioni da parte delle aziende che hanno fatto formazione (alcune migliaia di nuove assunzioni), sottolineando quindi il virtuoso rapporto tra formazione e crescita, si è soffermato sulla necessità di impegnarsi affinché sia incrementata sempre di più nelle aziende e nei diretti interessati la cultura della formazione continua, autentico motore di sviluppo, di conservazione dei posti di lavoro, di sfida verso il futuro.

Non è mancato il dibattito sulle sollecitazioni emerse nella riunione a testimonianza dell'interesse suscitato dagli interventi e soprattutto dalla volontà di non lasciare decadere un'occasione che, nonostante il rammarico per le opportunità ormai pregresse, potrebbe aprire per le aziende presenti una nuova pagina di storia aziendale<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *Come in ogni occasione che si rispetti, non è mancato un fuori programma: il 24 aprile, infatti, è stato per Padre Francesco Ciccimarra il 35° anniversario di Sacerdozio. Terminato il Convegno, si è voluta celebrare la ricorrenza con una solenne concelebrazione eucaristica nel Santuario di San Gerardo Maiella, a Sant'Antonio Abate, con il Parroco della Chiesa di Sant'Antonio Abate, Don Salvatore Branca, il Parroco della Chiesa di Maria SS. del Buon Consiglio, Don Ciro Alfano, e il Parroco della Chiesa di Madonna delle Grazie di Gragnano, Don Vincenzo Rosanova. Per l'occasione, a totale insaputa del festeggiato, sono convenuti i parenti di Padre Ciccimarra, arrivati dalla Puglia, e diversi altri amici giunti da ogni parte dello Stivale.*

# 9

## Il punto su...

Ida Bonifati



### **Lavoro autonomo occasionale e nuove prestazioni occasionali**

**I**n data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la Legge n. 96/2017 di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, che, tra le altre disposizioni, ha introdotto all'art. 54 bis una nuova disciplina delle **prestazioni occasionali in sostituzione del lavoro accessorio (i c.d. "voucher Inps")**, abrogato dalla Legge n. 49 del 20 aprile 2017, emanata per evitare lo svolgimento di un referendum abrogativo sulla materia.

In questa trattazione si cercherà di fare chiarezza sulla tipologia di tali forme contrattuali e sul loro possibile utilizzo alla luce delle disposizioni dei CCNL AGIDAE di settore.

In primis occorre chiarire la natura delle nuove prestazioni occasionali poiché la stessa denominazione ha generato confusione con il **lavoro autonomo occasionale** disciplinato dall'art. 2222 del c.c. (**contratto di prestazione d'opera**) per il quale continua ad applicarsi la normativa di riferimento.

#### **LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE**

La differenza attiene essenzialmente alla **professionalità** prevista in capo al **collaboratore autonomo occasionale** ex art. 2222 c.c., il quale si impegna a compiere un'opera o un servizio **prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente**.

Il prestatore autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. svolge la sua attività lavorativa con le seguenti caratteristiche:

- completa autonomia gestionale ovvero nessuna "eterodirezione";
- professionalità;
- nessuna continuità nell'esecuzione della prestazione;
- assenza di abitualità intesa come attività duratura e prolungata nel tempo.

In questi casi, il prestatore autonomo occasionale non deve aprire la PARTITA IVA, perché la sua attività è prestata saltuariamente. Nell'ipotesi in cui la prestazione occasionale autonoma ex art. 2222 c.c. perda il requisito della occasionalità e diventi rapporto continuativo, troverà applicazione la disciplina riguardante il lavoro dipendente, se compare l'elemento della subordinazione e della eterodirezione (ad esempio se si percepiscono ogni mese 200 euro per una prestazione di 2 giorni mensili).

Una tipizzazione di prestazione d'opera occasionale è rappresentata dal ricorso, da parte di un Istituto scolastico, ad uno psicologo professionista per la gestione di un corso pomeridiano di "coaching genitoriale", finalizzato allo sviluppo di migliori relazioni tra genitori e figli. Altra esemplificazione riguarda, all'interno di una Casa di cura, l'apporto di

un tecnico informatico per l'implementazione di un nuovo sistema di gestione dei dati sensibili, per ottemperare alle rinnovate disposizioni in materia di privacy.

Sotto il profilo fiscale, il collaboratore autonomo occasionale è tenuto a rilasciare al Committente una **ricevuta** in cui non è previsto l'addebito dell'IVA, ma soltanto della **ritenuta di acconto del 20%** e nella quale devono comparire i seguenti elementi obbligatori:

- ✓ propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, C.F.);
- ✓ generalità del Committente;
- ✓ data e numero progressivo d'ordine della ricevuta;
- ✓ corrispettivo lordo concordato per l'opera o per il servizio;
- ✓ ritenuta di acconto (pari al 20% del compenso lordo) che deve essere applicata a riduzione del compenso lordo dovuto per la prestazione;
- ✓ importo netto che verrà corrisposto dal Committente.

La ricevuta ha la funzione di certificare al Committente l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta e nel contempo rappresenta uno strumento utile per il prestatore-contribuente per rendicontare i compensi ricevuti in sede di predisposizione della propria **dichiarazione dei redditi**.

Sulla ricevuta, inoltre, il prestatore d'opera deve apporre una marca da bollo del valore di 2 euro nel caso in cui l'importo della prestazione superi la soglia di euro 77,47.

Sotto il profilo previdenziale, qualora il prestatore d'opera occasionale superi nell'anno solare la soglia di **5.000 euro** lordi di prestazioni, c'è l'obbligo di iscrizione alla **Gestione separata INPS, con il contestuale versamento contributivo**.

### **NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI**

Possono ricorrere alle prestazioni occasionali introdotte dall'art. 54 bis della Legge n. 96/2017:

**- Persone fisiche** (per prestazioni occasionali rese mediante il "**Libretto famiglia**").

Si ritiene, pertanto, che una Religiosa possa, in qualità di persona fisica, ricorrere a tali prestazioni (p.e. una Suora ammalata appartenente ad una Congregazione religiosa potrebbe utilizzare una prestazione occasionale per la propria assistenza personale).

**-Imprese che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato** (per prestazioni occasionali rese mediante i "**Presto**").

Nonostante non si calcolino contratti a termine, lavoratori intermittenti, co.co.co., prestazioni d'opera professionale, tirocini, il ricorso a tale tipologia contrattuale appare assai limitato dalla portata di tali previsioni normative. I datori di lavoro dimensionati oltre le 5 unità assunte a tempo indeterminato dovranno necessariamente rivolgersi ad altre forme di lavoro flessibile.

**-Pubbliche amministrazioni**

L'utilizzatore non potrà usufruire di prestazioni occasionali da parte di soggetti con i quali ha in corso o ha cessato negli ultimi 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, sebbene il legislatore, in caso di violazione, non abbia previsto alcuna specifica sanzione.

## MODALITÀ DI UTILIZZO

Gli utilizzatori ed i prestatori devono registrarsi preventivamente nella piattaforma telematica dell'INPS, avendo a disposizione il proprio PIN, anche tramite intermediari quali consulenti del lavoro e patronati, esclusivamente per gli adempimenti relativi al "Libretto Famiglia".

Esistono peculiarità riferite al tipo di utilizzatore: "PERSONE FISICHE" o "IMPRESE".

### **PERSONE FISICHE**

Possono essere richieste prestazioni occasionali da **persone fisiche, non esercenti attività professionale o d'impresa**, limitatamente a:

- piccoli lavori domestici;
- lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.

Le persone fisiche acquistano tramite piattaforma informatica dell'INPS o presso un ufficio postale un libretto nominativo prefinanziato, denominato "**Libretto famiglia**", che contiene titoli di pagamento del **valore nominale di 10 euro** (un voucher per ciascuna ora di lavoro). All'interno dei 10 euro rientrano oneri contributivi, assicurativi e costi di gestione a carico dell'Utilizzatore, dunque al prestatore "entrano in tasca" 8 euro. Attraverso la piattaforma telematica dell'INPS, entro il 3 del mese successivo a quello di esecuzione della prestazione, l'Utilizzatore deve comunicare i dati del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento della prestazione e la sua durata, ogni altra informazione utile per la gestione del rapporto di lavoro. In mancanza di tale comunicazione, l'INPS non paga le prestazioni ed il lavoratore dovrà attivare le opportune rivendicazioni per far valere i propri diritti.

### **IMPRESE**

Possono essere richieste prestazioni di lavoro occasionale da altri utilizzatori non qualificabili come persone fisiche o famiglie, **quindi imprese con massimo 5 lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**.

Le imprese acquistano attraverso la piattaforma dell'INPS le seguenti somme minime per ogni ora di lavoro:

- 9,00 euro quale compenso minimo orario per la prestazione a cui si aggiungono:
- 2,97 euro ovvero il 33% per la contribuzione alla Gestione separata INPS;
- 0,32 euro ovvero il 3,5% per il premio assicurativo INAIL;
- 0,09 ovvero l'1% per il finanziamento degli oneri gestionali.

#### **Il costo minimo orario complessivo è pari ad euro 12,38.**

L'Utilizzatore è tenuto a comunicare, **almeno un'ora prima** dell'inizio della prestazione, una dichiarazione contenente i dati anagrafici del prestatore, il luogo di svolgimento e l'oggetto della prestazione, la data e l'ora di inizio della stessa. Il compenso non potrà essere inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata.

Qualora la prestazione non si realizzi, l'Utilizzatore deve comunicare la revoca entro i 3 giorni successivi al giorno programmato per lo svolgimento della prestazione.

Per attivare il contratto di prestazione occasionale, le imprese dimensionate entro i 5 dipendenti dovranno versare attraverso la piattaforma dell'INPS, utilizzando l'F24, le somme per pagare le prestazioni occasionali.

### LIMITI ECONOMICI

Per ciascun anno civile (1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno), possono essere rese prestazioni occasionali entro i seguenti limiti economici annui:

- **per ciascun PRESTATORE: massimo 5.000 euro**, indipendentemente dal numero degli utilizzatori;
- **per ciascun UTILIZZATORE: massimo 5.000 euro, tra tutti i prestatori;**
- **il PRESTATORE con lo stesso UTILIZZATORE: massimo 2.500 euro.**

Sono computati al 75% del loro importo i compensi per prestazioni occasionali rese da:

- ✓ titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- ✓ giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi;
- ✓ persone disoccupate o soggetti privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione a misure di politica attiva o di inclusione concordate con il centro per l'impiego;
- ✓ percettori di prestazioni di sostegno al reddito.

Viene confermata, in continuità con i vecchi voucher, l'esenzione fiscale dei compensi percepiti che, peraltro, non incidono sullo stato di disoccupato del prestatore. Per i lavoratori extracomunitari le erogazioni economiche sono computabili ai fini della determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

### EROGAZIONE DEI COMPENSI

Le prestazioni rese nel mese da parte di tutti gli utilizzatori (famiglie e imprese) vengono liquidate dall'INPS al prestatore **il giorno 15 del mese successivo alla prestazione** attraverso:

- accredito su conto corrente bancario;
- bonifico bancario domiciliato presso gli uffici di Poste Italiane (questa opzione si attiva se il lavoratore in fase di inserimento di dati anagrafici ha omesso di indicare il proprio conto corrente bancario).

L'INPS provvede all'accREDITAMENTO dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno dei premi assicurativi.


### ILLECITI E SANZIONI

Nel caso di superamento del limite dei 2.500 euro in favore dello stesso utilizzatore e comunque con il superamento delle 280 ore nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato *ex lege*.

In caso di mancata comunicazione anticipata da parte delle **IMPRESE**, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera di cui risulta accertata la violazione. Qualora l'attività lavorativa venga prestata a favore di imprese con più di 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera di cui risulta accertata la violazione.

# 10

## Area Formazione



# ATLANTE FONDER

## LA FORMAZIONE FINANZIATA NEL 2017

A CURA DI

DIANA MASSAROTTO

*(responsabile Area Comparti)*



## AVVISO 1/2017 (SPORTELLO VOUCHER)

DATA DI PUBBLICAZIONE: 16/01/2017

DATA CHIUSURA: 31/12/2017

RISORSE STANZIATE

€ 750.000,00

**RISORSE FINANZIATE**

**€ 552.247,26**

L'Avviso 1 è rivolto alle aziende che intendono formare i propri lavoratori con percorsi formativi individuali.

Il finanziamento è a **sportello mensile**, con la sola verifica di ammissibilità formale. Riguardo l'accordo tra le parti sociali, nel caso di mancata risposta entro 10 giorni lavorativi dall'invio della richiesta anche da parte di tutte e tre le OO.SS. Cgil, Cisl e Uil, il consenso si intende acquisito (c.d. silenzio/assenso).

TAB. 1. STATO DELLE RICHIESTE

Stato Richieste Voucher	N° richieste	N° voucher	Fin. Fonder
PRESENTATE	587	3.025	€ 630.249,08
NON AMMESSE	69	299	€ 74.037,62
<b>FINANZIATE</b>	<b>518</b>	<b>2.726</b>	<b>€ 552.247,26</b>


TAB. 2. VOUCHER PRESENTATI: QUADRO COMPLESSIVO E PER COMPARTO (VALORI ASSOLUTI)

	SCUOLA	S-A-E	ALTRO	TOTALE
N° Voucher	2.042	658	325	<b>3.025</b>
Ore formazione	25.610,5	7.097	4.086,5	<b>36.794</b>
Fin. Fonder richiesto	€ 434.168,02	€ 121.289,06	€ 74.792	<b>€ 630.249,08</b>

TAB. 3. VOUCHER FINANZIATI: QUADRO COMPLESSIVO E PER COMPARTO (VALORI ASSOLUTI)

	SCUOLA	S-A-E	ALTRO	TOTALE
N° Voucher	1.867	587	272	<b>2.726</b>
Ore formazione	22.395,5	6.251	3.537,5	<b>32.184</b>
Fin. Fonder approvato	€ 382.708,21	€ 105.286,05	€ 64.253	<b>€ 552.247,26</b>

GRAFICO 2. VOUCHER FINANZIATI PER COMPARTO (VALORI IN %)




TAB. 4. VOUCHER FINANZIATI FUORI AZIENDA (VALORI ASSOLUTI)

FUORI AZIENDA	SCUOLA	S-A-E	ALTRO	TOTALE
n° voucher	1.148	253	125	1.526
ore formazione	15.940	3.215	1.968,50	21.123,50
FIN. FONDER	€ 252.731,57	€ 55.704,10	€ 30.943,00	€ 339.378,67
media ore formazione	13,89	12,71	15,75	13,84
Fin. Fonder medio	€ 220,15	€ 220,17	€ 247,54	€ 222,40

TAB. 5. VOUCHER FINANZIATI DENTRO AZIENDA (VALORI ASSOLUTI)

DENTRO AZIENDA	SCUOLA	S-A-E	ALTRO	TOTALE
n° voucher	719	334	147	1.200
ore formazione	7.255,50	3.102	1.887	12.244,50
FIN. FONDER	€ 129.976,64	€ 49.581,95	€ 33.310,00	€ 212.868,59
media ore formazione	10,09	9,29	12,84	10,20
Fin. Fonder medio	€ 180,77	€ 148,45	€ 226,60	177,39

GRAFICO 3. TIPOLOGIA VOUCHER PER COMPARTO (VALORI IN %)




## ACCORDO PARTI SOCIALI DELLE RICHIESTE VOUCHER

TAB. 6. CONDIVISIONE DELLE RICHIESTE VOUCHER DA PARTE DELLE OO.SS. (VALORI ASSOLUTI)


COMPARTO	n° richieste	Condivisione PIENA	PARZIALE (2 firme)	MINIMA (1 firma)	NESSUNA
SCUOLA	383	138	37	60	148
S-A-E	78	29	1	10	38
ALTRO	57	30	3	13	11
<b>TOTALE</b>	<b>518</b>	<b>197</b>	<b>41</b>	<b>83</b>	<b>197</b>

GRAFICO 5. CONDIVISIONE DELLE RICHIESTE VOUCHER DA PARTE DELLE OO.SS. PER COMPARTO (%)



## DIMENSIONE ENTI BENEFICIARI DELLE RICHIESTE VOUCHER

GRAFICO 6. DIMENSIONE ENTI BENEFICIARI: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI IN %)



## LE TEMATICHE FORMATIVE DEI VOUCHER


TABB. 9-11. LE TEMATICHE FORMATIVE PER COMPARTO (VALORI ASSOLUTI)

SCUOLA				
TEMATICHE	n° voucher	ore form.	% ore	FIN. FONDER
Conoscenza del contesto lavorativo	19	395	1,8%	€ 5.324,00
Contabilità, finanza	2	47	0,2%	€ 840,00
Gestione aziendale (risorse umane, qualità, ecc) e amm.	58	1.297	5,8%	€ 23.720,00
Informatica	23	238	1,1%	€ 4.700,00
Lavoro d'ufficio e di segreteria	2	32	0,1%	€ 300,00
Lingue straniere, italiano per stranieri	21	287	1,3%	€ 5.000,00
Salute e sicurezza sul lavoro	701	5.123	22,9%	€ 84.974,91
Sviluppo delle abilità personali	1.011	14.340,50	64,0%	€ 249.693,30
Tecniche e tecn. di prod. della manif. e delle costruzioni	4	64	0,3%	€ 1.280,00
Tecniche, tecn. e metod. per l'erog. di servizi econ.	3	120	0,5%	€ 2.000,00
Tecniche, tecn. e met. per l'erog. di servizi san.e soc.	21	420	1,9%	€ 4.236,00
Vendita, marketing	2	32	0,1%	€ 640,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.867</b>	<b>22.395,50</b>		<b>€ 382.708,21</b>

S-A-E				
TEMATICHE	n° voucher	ore form.	% ore	FIN. FONDER
Conoscenza del contesto lavorativo	10	68	1,1%	€ 1.360,00
Gestione aziendale (risorse umane, qualità, ecc) e amm.	9	278	4,4%	€ 5.560,00
Salute e sicurezza sul lavoro	211	1.795	28,7%	€ 28.178,55
Sviluppo delle abilità personali	265	3.233	51,7%	€ 56.388,70
Tecniche, tecn. e met. per l'erog. di servizi san.e soc.	92	877	14,0%	€ 13.798,80
<b>TOTALE</b>	<b>587</b>	<b>6.251</b>		<b>€ 105.286,05</b>




ALTRO				
TEMATICHE	n° voucher	ore form.	% ore	FIN. FONDER
Conoscenza del contesto lavorativo	1	35	1,0%	€ 700,00
Gestione aziendale (risorse umane, qualità, ecc) e amm.	11	233	6,6%	€ 4.400,00
Informatica	20	320	9,0%	€ 6.400,00
Lingue straniere, italiano per stranieri	5	112	3,2%	€ 2.200,00
Salute e sicurezza sul lavoro	106	1.019	28,8%	€ 18.313,00
Sviluppo delle abilità personali	122	1.734,5	49,0%	€ 30.560,00
Tecniche, tecn. e met. per l'erog. di servizi san.e soc.	7	84	2,4%	€ 1.680,00
<b>TOTALE</b>	<b>272</b>	<b>3.537,50</b>		<b>€ 64.253,00</b>

TAB. 12. DURATA DELLA FORMAZIONE VOUCHER PER COMPARTO (VALORI ASSOLUTI)



## GEOGRAFIA DELLA FORMAZIONE DEI VOUCHER AZIENDALI

GRAFICI 10-12. VOUCHER FINANZIATI PER REGIONE: COMPARTI SCUOLA, S-A-E, ALTRO (VALORI IN %)



## FOCUS SUI LAVORATORI FINANZIATI CON I VOUCHER AZIENDALI

**TAB. 14. TIPOLOGIA CONTRATTUALE DEI LAVORATORI: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI ASSOLUTI)**

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	SCUOLA	S-A-E	ALTRO	TOTALE
Apprendistato	4	0	7	11
Contratto a tempo determinato	263	41	18	322
Contratto a tempo indeterminato	1.281	455	222	1.958
Lavoratore Part-Time a tempo determinato	21	18	1	40
Lavoratore Part-Time a tempo indeterminato	47	53	15	115
Lavoratore religioso	244	16	9	269
Lavoro a progetto	3	4	0	7
Lavoro in agricoltura a tempo indeter. e deter.	4	0	0	14

**TAB. 15. INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DEI LAVORATORI: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI ASSOLUTI)**

INQUADRAMENTO	SCUOLA	S-A-E	ALTRO	TOTALE
Dirigente	110	8	8	126
Impiegato amministrativo e tecnico	1.199	315	134	1.648
Impiegato direttivo	175	29	32	236
Operaio generico	105	82	78	265
Operaio qualificato	217	147	18	382
Quadro	61	6	2	69

**TAB. 16. TITOLO DI STUDIO DEI LAVORATORI (VALORI ASSOLUTI)**

TITOLO DI STUDIO	SCUOLA	S-A-E	ALTRO	TOTALE
Laurea e successive specializzazioni	878	242	69	1.189
Titolo post-diploma non universitario	49	42	1	92
Qualifica Professionale	32	125	8	165
Diploma di Scuola Media Superiore	808	132	160	1.100
Licenza Media	89	43	33	165
Licenza Elementare	5	2	1	8
Nessun titolo	6	1		7

**TAB. 17. GENERE DEI LAVORATORI FINANZIATI (VALORI ASSOLUTI)**

GENERE	SCUOLA	S-A-E	ALTRO	TOTALE
F	1.559	448	146	2.726
M	308	1398	126	573

### TABB. 18-20. CCNL APPLICATO AI LAVORATORI PER COMPARTO

#### COMPARTO SCUOLA

AGIDAE - Istituzioni socio-sanitarie assistenziali educative	3
ALTRI CONTRATTI NON CONTEMPLATI IN ELENCO	62
COOPERATIVE SOCIALI	9
NESSUN CONTRATTO NAZIONALE	23
<b>SCUOLA - AGIDAE E FISM</b>	<b>1.515</b>
SCUOLE MATERNE PRIVATE - ANINSEI	28
SCUOLE PRIVATE LAICHE - ANINSEI	220
UNEBA	7

#### COMPARTO S-A-E

AGIDAE - Istituzioni socio-sanitarie assistenziali educative	52
ALTRI CONTRATTI NON CONTEMPLATI IN ELENCO	22
<b>ARIS - Associazione Religiosa Istituti Socio -Sanitari</b>	<b>235</b>
CASE DI CURA PRIVATE - PERSONALE NON MEDICO	31
COOPERATIVE SOCIALI	53
NESSUN CONTRATTO NAZIONALE	2
PUBBLICO IMPIEGO	5
PUBBLICO IMPIEGO (ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI)	1
SCUOLA - AGIDAE E FISM	57
SERVIZI	19
<b>UNEBA – Unione Nazionale Istituzioni e iniziative di assistenza sociale</b>	<b>111</b>

#### COMPARTO ALTRO

ABBIGLIAMENTO/TESSILE - ARTIGIANATO	2
AGIDAE - Istituzioni socio-sanitarie assistenziali educative	15
ALBERGHI E TURISMO	13
ALTRI CONTRATTI NON CONTEMPLATI IN ELENCO	46
ARIS - Associazione Religiosa Istituti Socio -Sanitari	11
CCNL Istituto per il Sostentamento del Clero	4
COMMERCIO	39
COOPERATIVE SOCIALI	12
EDITORIALE E GRAFICA	3
ESTETISTI	4
LAPIDEI – PICCOLA INDUSTRIA	5
METALMECCANICA	16
POSTE (EX PP.TT.)	7
SCUOLA - AGIDAE E FISM	64
SERVIZI	7
STUDI PROFESSIONALI	8
UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e iniziative di assistenza sociale	16

## AVVISO 2/2017 (NEOADERENTI)

DATA DI PUBBLICAZIONE: 16/01/2017

DATA CHIUSURA: 31/12/2017

RISORSE STANZIATE

€ 450.000,00

RISORSE FINANZIATE

€ 63.644,46

L'Avviso 2 si rivolge alle aziende che hanno aderito a Fonder a partire dal 1° gennaio 2017. Il finanziamento è **a sportello**. I piani sono valutati e ammessi al finanziamento in base all'ordine cronologico di presentazione al Fondo, fino a esaurimento delle risorse. E' obbligatorio che l'Accordo tra le parti sociali sia sempre sottoscritto e timbrato da tutte e tre le OO.SS. Cgil, Cisl e Uil.


TAB. 23. PIANI FORMATIVI PRESENTATI

Comparto	piani	progetti	Fin. Fonder	Lav. form.	Ore Form.	Monte Ore	Lav. Tot.	E. Ben.
Scuola	4	6	€ 10.510,00	65	85	989	190	6
S-A-E	4	4	€ 9.654,46	64	107	1.742	73	9
Altro	4	13	€ 51.080,00	159	414	5.210	416	85
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>€ 71.244,46</b>	<b>288</b>	<b>606</b>	<b>7.941</b>	<b>679</b>	<b>100</b>

TAB. 24. PIANI FORMATIVI FINANZIATI


Comparto	piani	progetti	Fin. Fonder	Lav. form.	Ore Form.	Monte ore	Lav. Tot.	E. Ben.
Scuola	4	6	€ 10.510,00	65	85	989	190	6
S-A-E	2	2	€ 4.054,46	26	43	526	33	2
Altro	3	12	€ 49.080,00	151	398	5.082	404	84
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>€ 63.644,46</b>	<b>242</b>	<b>526</b>	<b>6.597</b>	<b>627</b>	<b>92</b>

GRAFICO 13. RISORSE ASSEGNATE PER COMPARTO (VALORI IN %)



## DIMENSIONE ENTI BENEFICIARI

GRAFICO 14. DIMENSIONE ENTI BENEFICIARI: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI IN %)




TAB. 26. CLASSE DIMENSIONALE DEGLI ENTI BENEFICIARI (VALORI ASSOLUTI)

QUADRO COMPLESSIVO	e.b.	lav. in form.	ore form.	monte ore	Fin. Fonder
da 1 a 3 lav.	64	64	2.154	2.154	€ 24.140,00
da 4 a 7 lav.	17	31	597	1.092	€ 10.940,00
da 11 a 30 lav.	8	81	170	1.699	€ 16.764,46
da 31 a 40 lav.	2	24	32	250	€ 3.200,00
da 151 a 175 lav.	1	42	67	1402	€ 8.600,00
<b>TOTALE</b>	<b>92</b>	<b>242</b>	<b>3.020</b>	<b>6597</b>	<b>€ 63.644,46</b>

## GEOGRAFIA DELLA FORMAZIONE NEOADERENTI

GRAFICO 15. ENTI BENEFICIARI E FIN. FONDER ASSEGNATO: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI IN %)




TAB. 27. GEOGRAFIA DELLA FORMAZIONE: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI ASSOLUTI)

REGIONE	ENTI BEN.	LAV. FORM.	ORE FOR.	MONTE ORE	TOT. LAV.	FIN. FONDER
BASILICATA	33	87	1249	3007	252	€ 23.660,00
CAMPANIA	3	3	135	135	5	€ 1.140,00
LAZIO	4	39	61	485	146	€ 5.890,00
LIGURIA	1	16	24	384	28	€ 2.700,00
LOMBARDIA	1	10	12	120	16	€ 1.920,00
<b>MOLISE</b>	<b>49</b>	<b>71</b>	<b>1523</b>	<b>2210</b>	<b>161</b>	<b>€ 26.280,00</b>
TOSCANA	1	16	16	256	20	€ 2.054,46
<b>TOTALE</b>	<b>92</b>	<b>242</b>	<b>3020</b>	<b>6597</b>	<b>628</b>	<b>€ 63.644,46</b>

## LE TEMATICHE FORMATIVE DEI PIANI NEOADERENTI


GRAFICO 16. ORE DI FORMAZIONE PER TEMATICHE FORMATIVE: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI IN %)



TAB. 28. QUADRO COMPLESSIVO TEMATICHE FORMATIVE (VALORI ASSOLUTI)

Tematica	ore form.	Lav. in Form.	Monte ore	Fin. Fonder
Conoscenza del contesto lavorativo	2	10	20	€ 148,25
Informatica	25	10	250	€ 1.851,75
Salute e sicurezza sul lavoro	431	215	5382	€ 52.450,51
Salvaguardia ambientale	15	30	153	€ 1.950,00
Sviluppo delle abilità personali	49	33	728	€ 6.730,33
Tecniche, tecnologie e metod.per l'erogazione di servizi sanitari e sociali	4	16	64	€ 513,62

GRAFICO 20. TIPOLOGIA CONTRATTUALE DEI LAVORATORI IN FORM.. QUADRO GENERALE (VALORI IN %)



TABB. 31-33. CCNL APPLICATO AI LAVORATORI IN FORMAZIONE PER COMPARTO (VALORI IN %)

SCUOLA	
SCUOLA - AGIDAE E FISM	15,3%
SCUOLE PRIVATE LAICHE - ANINSEI	84,7%
S-A-E	
COOPERATIVE SOCIALI	37,1%
PUBBLICO IMPIEGO	11,1%
UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e iniziative di assistenza sociale	51,9%
ALTRO	
AGRICOLTURA - CACCIA - PESCA	58,1%
ALBERGHI/TUR. - PIZZERIE RISTORANTI TRATTORIE	1,2%
AUTOTRASPORTO MERCI - ARTIGIANATO	1,2%
BARBIERI PARRUCCHIERI E ACCONCIATORI	3,5%
COMMERCIO	19,8%
EDILIZIA - PICCOLA INDUSTRIA	1,2%
INDUSTRIA E ARTIGIANATO	1,2%
METALMECCANICA - ARTIGIANATO	4,7%
NESSUN CONTRATTO NAZIONALE	3,5%
SERVIZI	3,5%
STUDI PROF.-CIPA - CONSULENZE DEL LAVORO	1,2%
TRASPORTI	1,2%

## AVVISO 3/2016 (PIANI AZIENDALI A SPORTELLO)

DATA DI PUBBLICAZIONE: 16/01/2017

DATA CHIUSURA: 31/12/2017

RISORSE STANZIATE

€ 2.400.000,00

RISORSE FINANZIATE

€ 1.442.038,25

L'Avviso si articola in 10 scadenze mensili, da febbraio al mese di dicembre (è escluso il mese di agosto); i piani sono ammessi a finanziamento in base all'ordine cronologico di presentazione a Fonder.

Accordo parti sociali: obbligatorio che l'Accordo sia sottoscritto e timbrato da Cgil, Cisl e Uil.


TAB. 34. PIANI FORMATIVI PRESENTATI

Comparto	piani	progetti	Fin. Fonder	Lav. in form.	Ore Form.	Monte Ore	Lav. Tot.	E. Ben.
Scuola	210	484	€ 840.682,40	5.882	5.852,5	71.875,5	16.009	210
S-A-E	84	355	€ 549.363,85	4.926	4.003	56.907	13.739	84
Altro	37	98	€ 156.160,00	1.259	1.268	14.741	2.407	37
<b>TOTALE</b>	<b>331</b>	<b>937</b>	<b>€ 1.546.206,25</b>	<b>12.067</b>	<b>11.123,5</b>	<b>143.523,5</b>	<b>32.155</b>	<b>331</b>

TAB. 35. PIANI FORMATIVI FINANZIATI

Comparto	piani	progetti	Fin. Fonder	Lav. in form.	Ore Form.	Monte ore	Lav. Tot.	E. Ben.
Scuola	204	463	€ 804.438,40	5.638	5.521,5	67.311,5	14.862	204
S-A-E	80	326	€ 513.679,85	4.512	3.729,5	53.199	13.172	80
Altro	31	75	€ 123.920,00	925	1.028	11.675	1.881	31
<b>TOTALE</b>	<b>315</b>	<b>864</b>	<b>€ 1.442.038,25</b>	<b>11.075</b>	<b>10.279</b>	<b>132.185,5</b>	<b>29.915</b>	<b>315</b>

GRAFICO 21. RISORSE ASSEGNATE PER COMPARTO (VALORI IN %)




**TAB. 36. TIPOLOGIA SOGGETTI ATTUATORI PIANI FORMATIVI PER COMPARTO (VALORI ASSOLUTI)**

Comparto	Soggetti attuatori delegati	Enti beneficiari attuatori
Scuola	104	100
S-A-E	49	31
Altro	23	8
<b>TOTALE</b>	<b>176</b>	<b>139</b>

### DIMENSIONI ENTI BENEFICIARI DEI PIANI AZIENDALI

**GRAFICO 22. DIMENSIONE ENTI BENEFICIARI: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI IN %)**





### GEOGRAFIA DELLA FORMAZIONE FINANZIATA CON I PIANI AZIENDALI

**TAB. 38. FORMAZIONE FINANZIATA PER REGIONE: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI ASSOLUTI)**


QUADRO COMPLESSIVO	N° ENTI BEN.	TOT. DIP.	LAV. IN FORM.	MONTE ORE	FIN. FONDER
ABRUZZO	2	293	200	1.970	€ 16.260,00
BASILICATA	3	58	54	748	€ 7.400,00
CAMPANIA	10	409	259	4.085	€ 35.260,00
EMILIA R	14	768	364	4.570	€ 50.619,00
FRIULI VG	1	15	8	104	€ 2.000,00
LAZIO	47	6.788	1.951	27.703,5	€ 300.856,00
LIGURIA	19	2.336	789	9.888	€ 112.499,99
LOMBARDIA	103	5.691	2.902	30.533	€ 355.477,40
MARCHE	7	320	146	2.168	€ 26.560,00
PIEMONTE	21	4.703	661	7.993	€ 96.711,00
PUGLIA	7	872	356	6.024	€ 48.710,00
SICILIA	22	909	460	7.973	€ 66.040,00
TOSCANA	9	961	572	4.630	€ 44.200,00
TRENTINO AA	2	307	71	970	€ 15.500,00
UMBRIA	3	493	167	2.380	€ 26.400,00
VAL D'AOSTA	1	54	24	384	€ 4.600,00
VENETO	44	5.246	2.091	20.062	€ 232.944,86
<b>TOTALE</b>	<b>315</b>	<b>30.223</b>	<b>11.075</b>	<b>132.185,5</b>	<b>€ 1.442.038,25</b>

GRAFICI 23-24. ENTI BENEFICIARI E FIN. FONDER PER REGIONE. QUADRO COMPLESSIVO (VALORI ASSOLUTI)



## LE TEMATICHE FORMATIVE DEI PIANI AZIENDALI

GRAFICO 25. ORE FORMAZIONE PER TEMATICA FORMATIVA: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI IN %)




**TAB. 42-44. TEMATICHE FORMATIVE PER COMPARTO (VALORI ASSOLUTI)**

SCUOLA	ore form.	lav. form.	Monte ore	Fin.Fonder
Conoscenza del contesto lavorativo	113	102	1.289	€ 15.190
Gestione aziendale	65	90	856	€ 9.434
Informatica	130	148	1.267	€ 18.867
Lingue straniere, italiano per stranieri	208	92	1.958	€ 29.430
Salute e sicurezza sul lavoro	862	1.382	12.200	€ 110.186
Sviluppo delle abilità personali	4.030,5	3.665	48.155,5	€ 603.879,4
Tecniche, tecn. e metod. per l'erog.di servizi san. e soc.	124	191	1.950	€ 19.600
Vendita, marketing	12	8	96	€ 1.532

S-A-E	ore form.	lav.form.	Monte ore	Fin.Fonder
Conoscenza del contesto lavorativo	22	42	332	€ 3.437,93
Gestione aziendale (risorse umane, qualità, ecc) e amm.	50	65	1.040	€ 7.011,96
Lingue straniere, italiano per stranieri	22	12	264	€ 2.000,00
Salute e sicurezza sul lavoro	1234	1.588	15.954	€ 153.039,46
Sviluppo delle abilità personali	1.738,5	1.958	25.633	€ 244.321,47
Tecniche, tecn. e metod. per l'erog.di servizi san. e soc.	640	807	9.516	€ 100.189,03

Altro	ore form.	lav. in form.	Monte ore	Fin.Fonder
Conoscenza del contesto lavorativo	30	18	268	€ 4.000,00
Contabilità, finanza	64	28	592	€ 6.090,00
Gestione aziendale (risorse umane, qualità, ecc) e amm.	24	10	240	€ 3.120,00
Informatica	72	20	720	€ 7.320,00
Salute e sicurezza sul lavoro	404	596	5.325	€ 49.280,00
Salvaguardia ambientale	10	9	90	€ 1.300,00
Sviluppo delle abilità personali	424	244	4.440	€ 52.810,00

**GRAFICO 26. QUADRO COMPLESSIVO DURATA PROGETTI (VALORI IN %)**



## AVVISO 4/2017 (PIANI SETTORIALI/TERRITORIALI)

DATA DI PUBBLICAZIONE: 16/01/2017

SCADENZE: I<sup>^</sup> 7/3 – II<sup>^</sup> 16/5 – III<sup>^</sup>  
17/10

RISORSE STANZIATE AVVISO:  
€1.500.00,00

RISORSE AGGIUNTIVE CDA:  
€1.000.000,00

**TOTALE RISORSE:**

**€ 2.500.000,00**

**RISORSE FINANZIATE**

**€ 1.592.105,23**

L'Avviso è articolato in tre scadenze e riguarda il finanziamento di piani formativi settoriali/territoriali rivolti alla generalità delle aziende aderenti. E' prevista la valutazione comparata da parte dei Comitati di Comparto e il finanziamento è stabilito dalle graduatorie ordinate per Comparto approvate dal CdA.

Riguardo l'accordo tra le parti sociali è d'obbligo la firma e il timbro di almeno una O.S. tra Cgil, Cisl e Uil. Per la parte datoriale l'associazione firmataria del CCNL applicato.


**TAB. 45. PIANI FORMATIVI PRESENTATI**

Comparto	piani	progetti	Fin. Fonder	Lav. in form.	Ore Form.	Monte Ore	Lav. tot.	E. Ben.
Scuola	38	532	€ 1.075.304,71	8.061	6.947	109.725	33.298	881
S-A-E	10	177	€ 299.847,00	2.304	2.016	30.112	4.914	80
Altro	12	117	€ 352.210,00	1.383	2.592	34.221	4.787	252
<b>TOTALE</b>	<b>60</b>	<b>826</b>	<b>€ 1.727.361,71</b>	<b>11.748</b>	<b>11.555</b>	<b>174.058</b>	<b>42.999</b>	<b>1.213</b>

**TAB. 46. PIANI FORMATIVI VALUTATI E FINANZIATI**

Comparto	piani	progetti	Fin. Fonder	Lav. in form.	Ore Form.	Monte ore	Lav. tot.	E. Ben.
Scuola	35	506	€ 999.948,23	7.665	6.489	103.111	31.980	786
S-A-E	9	176	€ 283.427,00	2.180	1.936,5	26.605	4.880	78
Altro	11	112	€ 308.730,00	1.266	2.243	27.282	4.418	220
<b>TOTALE</b>	<b>55</b>	<b>794</b>	<b>€ 1.592.105,23</b>	<b>11.111</b>	<b>10.668,5</b>	<b>156.998</b>	<b>41.278</b>	<b>1.084</b>

**GRAFICO 27. RISORSE ASSEGNATE PER COMPARTO (VALORI IN %)**



**TAB. 47. CONDIVISIONE DEI PIANI FORMATIVI DELLE OO.SS. (VALORI ASSOLUTI)**

	SCUOLA	S-A-E	ALTRO
PIENA CONDIVISIONE	31	5	3
PARZIALE (2 FIRME)	3	0	1
MINIMA (1 FIRMA)	1	4	7
<b>TOTALE</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>11</b>

**TAB. 53. CLASSE DIMENSIONALE DEGLI ENTI BENEFICIARI: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI ASSOLUTI)**


QUADRO COMPLESSIVO	n° e.b. effettivi	n° e.b.	lav. in form.	monte ore	Fin. Fonder
da 1 a 3 lav.	196	206	320	6191	€ 63.585,17
da 4 a 7 lav.	169	179	764	8.780	€ 83.325,10
da 9 a 10 lav.	107	119	854	9.487	€ 89.498,75
da 11 a 15 lav.	112	125	968	13.089	€ 126.042,95
da 16 a 30 lav.	121	133	1488	20.921	€ 211.627,99
da 31 a 50 lav.	92	107	1.631	22.244	€ 217.865,64
da 51 a 75 lav.	62	76	1.253	18.531	€ 189.664,09
da 76 a 100 lav.	30	45	884	13.415	€ 117.221,66
da 101 a 125 lav.	25	30	634	10.227	€ 111.840,14
da 126 a 150 lav.	10	10	360	4.344	€ 52.937,60
da 151 a 175 lav.	8	8	129	1.920	€ 23.066,39
da 176 a 200 lav.	11	12	406	5.705	€ 54.955,41
da 201 a 250 lav.	11	13	456	6.332	€ 72.216,43
da 251 a 300 lav.	6	8	167	3.393	€ 35.753,85
da 301 a 350 lav.	4	4	182	1.943	€ 25.816,00
da 351 a 600 lav.	3	4	257	4.316	€ 41.576,90
da 601 a 1000 lav.	2	2	336	5.642	€ 71.372,00
oltre 1001 lav.	1	3	22	518	€ 3.739,16
	<b>970</b>	<b>1.084</b>	<b>11.111</b>	<b>156.998</b>	<b>€ 1.592.105,23</b>

## GEOGRAFIA DELLA FORMAZIONE FINANZIATA

TAB. 48. FORMAZIONE FINANZIATA PER REGIONE: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI ASSOLUTI)


QUADRO COMPLESSIVO	Enti ben.	Lav. dip.	Lav. in form.	Monte ore	Fin. Fonder
ABRUZZO	12	167	155	2.055	€ 19.065,00
BASILICATA	8	258	62	2.092	€ 17.034,35
CALABRIA	76	565	198	4.627	€ 42.852,52
CAMPANIA	52	1.066	481	9.982	€ 75.010,61
EMILIA R	82	2.349	898	13.046	€ 117.889,13
FRIULI VG	33	519	98	2.032	€ 19.840,00
LAZIO	92	7.167	1.160	23.323	€ 238.747,48
LIGURIA	11	909	200	2.426	€ 22.767,10
LOMBARDIA	173	7.021	1.963	24.702	€ 259.766,20
MARCHE	15	122	48	1.575	€ 16.420,00
MOLISE	32	89	44	1.314	€ 15.999,80
PIEMONTE	277	11.373	3.193	29.540	€ 299.141,59
PUGLIA	15	874	216	4.344	€ 40.920,23
SARDEGNA	18	668	113	2.810	€ 21.408,34
SICILIA	78	1.172	316	7.747	€ 74.531,00
TOSCANA	22	587	215	2.946	€ 29.731,00
UMBRIA	41	2.021	780	10.034	€ 125.028,91
VAL D'AOSTA	4	264	29	424	€ 3.895,49
VENETO	43	4.244	942	11.979	€ 152.056,48
<b>TOTALE</b>	<b>1.084</b>	<b>41.435</b>	<b>11.111</b>	<b>156.998</b>	<b>€ 1.592.105,23</b>

GRAFICI 28. FINANZIAMENTO FONDER PER REGIONE: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI %)



## LE TEMATICHE FORMATIVE DEI PIANI SETTORALI/TERRITORIALI


GRAFICO 29. ORE FORMAZIONE PER TEMATICA FORMATIVA: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI IN %)



TAB. 49. DURATA DEI PROGETTI PER COMPARTO (VALORI ASSOLUTI)


DURATA PROGETTI	Scuola	S-A-E	Altro	TOTALE
4 ore	65	24		89
da 4,5 a 8 ore	113	48	20	181
da 9 a 12 ore	131	60	18	209
da 12,5 a 16 ore	110	21	20	151
da 17 a 20 ore	42	13	17	72
da 21 a 30 ore	30	10	15	55
da 31 a 50 ore	15		22	37
<b>TOTALE</b>	<b>506</b>	<b>176</b>	<b>112</b>	<b>794</b>

GRAFICO 30. QUADRO COMPLESSIVO DURATA PROGETTI (VALORI IN %)



## FOCUS QUALITATIVO SUI LAVORATORI IN FORMAZIONE

**GRAFICO 31. IL GENERE DEI LAVORATORI FINANZIATI PER COMPARTO (VALORI IN %)**



**TAB. 50. INQUADRAMENTO CONTRATTUALE LAVORATORI IN FORMAZIONE PER COMPARTO (VALORI IN %)**

INQUADRAMENTO	SCUOLA	S-A-E	ALTRO
Dirigente	3,5%	0,5%	0,3%
Quadro	2,0%	1,1%	0,5%
Impiegato direttivo	15,6%	1,3%	
Impiegato amministrativo e tecnico	69,5%	26,0%	15,0%
Operaio qualificato	6,3%	59,4%	22,7%
Operaio generico	3,0%	11,7%	61,5%

**TAB. 51. TIPOLOGIA CONTRATTUALE LAVORATORI IN FORMAZIONE: QUADRO COMPLESSIVO (VALORI IN %)**

	SCUOLA	S-A-E	ALTRO
Apprendistato	0,1%	0,1%	2,9%
Contratto a tempo determinato	16,3%	9,3%	6,3%
Contratto a tempo indeterminato	68,8%	76,2%	86,9%
Lavoratore Part-Time a tempo determinato	2,5%	10,9%	0,3%
Lavoratore Part-Time a tempo indeterminato	2,5%	10,9%	3,6%
Lavoratore religioso	9,0%	1,0%	0,0%
Lavoro a progetto	0,1%	0,1%	0,0%
Lavoro in agricoltura a tempo determinato	0,2%	0,1%	0,0%
Lavoro in agricoltura a tempo indeterminato	0,5%	0,0%	0,0%

**TABB. 52 -54. CCNL APPLICATO AI LAVORATORI IN FORMAZIONE PER COMPARTO (VALORI IN %)**

### SCUOLA

AGIDAE - Istituzioni socio-sanitarie assistenziali educative	0,8%
ALTRI CONTRATTI NON CONTEMPLATI IN ELENCO	1,4%
COMMERCIO - TERZIARIO	0,1%
COOPERATIVE SOCIALI	0,6%
EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE	0,1%
NESSUN CONTRATTO NAZIONALE	0,7%
<b>SCUOLA - AGIDAE E FISM</b>	<b>93,8%</b>
SCUOLE MATERNE PRIVATE - ANINSEI	0,3%
SCUOLE PRIVATE LAICHE - ANINSEI	0,0%
SERVIZI	0,1%
UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e iniziative di assistenza sociale	0,9%

### S-A-E

AGIDAE - Istituzioni socio-sanitarie assistenziali educative	11,3%
ALTRI CONTRATTI NON CONTEMPLATI IN ELENCO	7,4%
ARIS - Associazione Religiosa Istituti Socio -Sanitari	9,0%
CASE DI CURA PRIVATE - PERSONALE MEDICO	0,1%
CASE DI CURA PRIVATE - PERSONALE NON MEDICO	2,2%
COMMERCIO	1,1%
COOPERATIVE SOCIALI	7,4%
DIRIGENTI	0,1%
IMPRESE FORNITRICI LAVORO TEMPORANEO	0,1%
PERSONALE DOMESTICO	1,1%
PUBBLICO IMPIEGO (ENTI LOCALI)	3,1%
SCUOLA - AGIDAE E FISM	9,6%
<b>UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e iniziative di assistenza sociale</b>	<b>47,7%</b>

### ALTRO

ABBIGLIAMENTO - ARTIGIANATO	1,8%
AGRICOLTURA	7,1%
ALBERGHI - TURISMO - PUBBLICI ESERCIZI	3,2%
ALIMENTARI - GENERICO	12,5%
ALTRI CONTRATTI NON CONTEMPLATI IN ELENCO	4,4%
CASE DI CURA PRIVATE - PERSONALE NON MEDICO	3,8%
COMMERCIO	10,4%
COOPERATIVE SOCIALI	11,3%
IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	1,8%
METALMECCANICA - GENERICO	5,0%
METALMECCANICA - INDUSTRIA	3,0%
PULIZIA - INDUSTRIA	8,9%
SCUOLA - AGIDAE E FISM	1,2%
<b>SERVIZI</b>	<b>20,5%</b>

## QUADRO DI SINTESI E CONFRONTO 2017/2016

	2017	2016
DECURTAZIONE RISORSE GETTITO 0,30 LEGGE DI STABILITA':	€ 1.047.106,48	€ 1.029.806,51
TOTALE RISORSE STANZIATE AVVISI:	€ 6.100.000,00	€ 4.000.000,00
TOTALE RISORSE RICHIESTE:	€ 3.975.061,50	€ 3.683.173,49
TOTALE RISORSE APPROVATE:	€ 3.650.035,20	€ 3.455.026,44

PIANI FORMATIVI (AVVISI 2, 3, 4)	2017	2016
<b>PRESENTATI</b>		
TOTALE PIANI	403	339
TOTALE PROGETTI	1.786	1.549
TOTALE LAVORATORI IN FORMAZIONE	24.103	21.189
TOTALE MONTE ORE FORMAZIONE	325.523	303.466
TOTALE ENTI BENEFICIARI COINVOLTI	1.644	1.435
TOTALE FINANZIAMENTO FONDER RICHIESTO	€ 3.344.812,42	€ 3.112.990,45
<b>FINANZIATI</b>		
TOTALE PIANI FORMATIVI	379	319
TOTALE PROGETTI FORMATIVI	1.678	1.463
TOTALE LAVORATORI IN FORMAZIONE	22.428	19.873
TOTALE MONTE ORE FORMAZIONE	295.780,50	272.919
TOTALE ENTI BENEFICIARI COINVOLTI	1.491	1.329
TOTALE FINANZIAMENTO FONDER APPROVATO	€ 3.097.787,94	€ 2.923.700,93

VOUCHER FORMATIVI (AVVISO 1)	2017	2016
<b>PRESENTATI</b>		
TOTALE RICHIESTE VOUCHER	587	560
TOTALE N° VOUCHER	3.025	2.684
TOTALE ORE FORMAZIONE	36.794	34.089
TOTALE FINANZIAMENTO FONDER RICHIESTO	€ 630.249,08	€ 570.183,04
<b>FINANZIATI</b>		
TOTALE RICHIESTE VOUCHER	518	516
TOTALE N° VOUCHER	2.726	2.684
TOTALE ORE FORMAZIONE	32.184	31.251,25
TOTALE FINANZIAMENTO FONDER APPROVATO	€ 552.247,26	€ 531.325,51

# Il servizio di AGIDAE OPERA

Matteo Gumiero



## *Il prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale*

**A** seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia vi sono concrete possibilità di risparmio per i consumatori. Tuttavia, per ottenere soluzioni economicamente più vantaggiose è necessario avere tutte le informazioni utili, visto e considerato che si tratta di un ambito le cui dinamiche sono ancora poco conosciute dalla maggioranza degli utenti. Occorre, quindi, conoscere quali sono i fattori che determinano il **costo dell'energia**.

È necessario innanzitutto premettere che in una fattura del gas o dell'energia elettrica la quota parte del costo finale riconducibile effettivamente alla quantità di energia elettrica o di gas naturale consumati è abbastanza modesta. Infatti, il "prezzo dell'energia (PE) o la "spesa per la materia gas naturale" contribuisce solamente per una percentuale che si attesta attorno al 50% del totale fatturato. Tutto ciò che rimane sono costi che riguardano altri fattori (quali le spese sostenute dalle società per accaparrarsi la materia prima, oneri di sistema, costi per il trasporto dell'energia, imposte ed accise).

Questi "oneri aggiuntivi", che vengono addebitati al cliente finale, sono trasversali, applicati nella stessa maniera da tutte le varie società che operano nel mercato libero dell'energia e sono pressoché invariabili nel tempo.

Nel grafico rappresentato dalla fig.1, inserito a titolo di esempio, è riportato il prezzo trimestrale del gas fissato dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per gli utenti a maggior tutela dal 2013 sino al primo trimestre del 2018. Risulta così evidente come la spesa per la materia gas, ivi rappresentata in colore rosso, sia l'unica componente il cui importo abbia una fluttuazione consistente.

Il prezzo dell'energia e il prezzo della materia gas sono le uniche componenti variabili della bolletta e quindi sono le uniche voci su cui le varie società di fornitura possono agire in concorrenza. Si tratta di valori che il consumatore può confrontare per cercare di risparmiare scegliendo un contratto con una data società di fornitura, piuttosto che un altro.

Come sottolineato dal grafico di fig. 1, il fatto che queste componenti non superino il 50% dell'importo totale presente in fattura, costituisce anche il motivo per cui il risparmio nel passaggio ad una diversa società fornitrice non può essere

mai troppo elevato in termini percentuali perché anche un risparmio consistente è tale solo per ciò che concerne una porzione limitata dell'importo totale.





Figura 1



Ma chi è che definisce quale sia il prezzo di mercato dell'energia e del gas?

Con la liberalizzazione dell'energia nasce anche il Mercato Elettrico (IPEX), una vera e propria borsa valori dell'energia dove avviene la compravendita all'ingrosso dell'energia e del gas naturale tra i produttori (nazionali od esteri) e i fornitori del mercato libero, i grandi consumatori e il cosiddetto acquirente unico, che è l'ente che rifornisce i clienti a maggior tutela.

Vengono così definiti il PUN (Prezzo Unico Nazionale), il più importante indicatore del prezzo dell'energia elettrica, e il PSV (Punto di Scambio Virtuale), che rappresenta invece il principale punto di incontro tra **domanda e offerta del mercato del gas** in Italia. Tali indici sono variabili nel tempo e possono cambiare perfino di ora in ora.

Al di là della definizione, il PUN rappresenta il prezzo di riferimento dell'energia elettrica acquistata in borsa ed è quindi il parametro fondamentale su cui si basano le offerte di acquisto (che devono essere perlomeno pari al PUN) e su cui conseguentemente si basano i prezzi dell'energia che le varie società impongono ai consumatori. Il prezzo di vendita varia in funzione della domanda e

dell'offerta e può avere variazioni anche considerevoli in poco tempo. Detto costo cresce, in genere, con l'aumento della richiesta di energia.




Figura 2

Nel grafico è visibile l'andamento del PUN per le tre fasce che caratterizzano la tariffa trioraria, da gennaio 2016 ad aprile 2018.

Si può facilmente verificare come vi siano dei picchi in corrispondenza degli incrementi della richiesta energetica: aumenti consistenti d'inverno, a causa dell'aumento della richiesta e del prezzo del gas naturale, e picchi più contenuti d'estate in corrispondenza dell'aumento della domanda energetica a causa dell'utilizzo dei condizionatori. In generale, si può verificare come vi sia una progressiva tendenza all'aumento negli ultimi anni per quanto riguarda i valori medi, dovuto alla sempre maggiore richiesta energetica globale e alla progressiva risalita del prezzo del petrolio (oltre che alle generali preoccupazioni dei mercati relative all'incertezza sulla stabilità geopolitica internazionale).

Il PSV (Punto di Scambio Virtuale), dall'altro lato corrisponde all'importo all'ingrosso del gas nel mercato, e costituisce il prezzo base necessario per calcolare da parte delle società fornitrici il prezzo della materia gas naturale al momento di stilare la fattura.

I prezzi, in base al contratto, possono essere fissi o indicizzati, e cioè variabili nel tempo secondo un indice scelto dalla società fornitrice dell'energia. Nei contratti a maggior tutela l'Autorità definiva un prezzo indicizzato trimestrale il cui importo variava in base alla variazione del PUN o del PSV.

I prezzi fissi potrebbero essere accomunati ai mutui a tasso fisso: per la durata (annuale) del contratto i consumatori conoscono esattamente quale sarà il prezzo unitario dell'energia o del gas sulla bolletta, la cui entità totale dipende unicamente dal consumo. Nel caso dei prezzi variabili (come per i mutui a tasso

variabile) i fornitori variano il costo dell'energia e del gas in base alle oscillazioni del mercato e dunque è possibile che il prezzo scenda oppure salga durante l'anno, ottenendo, di tutta risposta, risparmi o sovrapprezzi sulla bolletta rispetto a quanto fissato.

In caso di tasso indicizzato, il fornitore di energia elettrica è tenuto a specificare se lo stesso si basa sul meccanismo di indicizzazione dell'Autorità (magari applicando uno sconto) oppure, se diverso, è necessario che il venditore descriva sinteticamente con quale metodologia il tasso è calcolato, qual è il prezzo massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi e quando è stato toccato tale massimo. In generale, i prezzi fissati dall'Autorità nel servizio a maggior tutela sono lievemente maggiori di quelli che le varie società propongono ai loro clienti all'interno del mercato libero.

Avendo compreso che le variazioni del prezzo dell'energia e del gas sul mercato sono possibili (e solitamente anche abbastanza consistenti), si può facilmente comprendere la difficoltà nello scegliere tra una tariffa a prezzo fisso e una a prezzo indicizzato.

Può, infatti, accadere che il mercato raggiunga prezzi più elevati di quanto era possibile prevedere, comportando un risparmio per chi aveva scelto le tariffe bloccate, come può invece accadere che i costi di approvvigionamento raggiungano valori inferiori rispetto a quanto preventivato dalle società fornitrici (deducendone così una fonte di risparmio per chi si era avvalso delle tariffe variabili).

Scegliendo di sottoscrivere un contratto con prezzo dell'energia o del gas bloccato per un anno è in ogni caso consigliabile siglare l'accordo con la società di fornitura in un momento propizio: se, infatti, il PUN o il PSV sono molto elevati, è allora probabile che la tariffa annuale sia tarata su un valore alto e quindi poco conveniente per il consumatore; al contrario, se il contratto viene stipulato in un periodo in cui PUN e PSV si abbassano (o si reputa possano rimanere bassi), è allora presumibile che si riescano ad ottenere tariffe migliori.

Si sottolinea, infine, come l'effettiva convenienza di una tariffa di un fornitore rispetto ad un'altra non può essere valutata confrontando bollette erogate in momenti differenti, perché la tariffa base da cui si parte è necessariamente differente, in base alle fluttuazioni del mercato.

Soprattutto in periodi come il 2018 in cui il PUN e il PSV sono mediamente in aumento rispetto agli anni precedenti (oppure in corrispondenza di eventuali - ma sempre incombenti - aumenti di tasse ed accise), non è una eventualità rara che nel passaggio da un fornitore ad un altro (che offre una tariffa oggettivamente migliore perché più conveniente) si riscontri un importo fatturato maggiore rispetto al passato. In questo caso, anche se ad una osservazione superficiale potrebbe risultare incomprensibile e fastidioso dover pagare di più rispetto a quanto si versava al precedente fornitore, si deve comunque tenere presente che, mantenendo il vecchio contratto, l'aggravio economico sarebbe stato ancora più rilevante.



### **Obbligo di pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili**

*(Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4538/2018)*

**L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Nota n. 4538 del 22 maggio 2018** in merito al nuovo obbligo di pagamento delle retribuzioni unicamente con modalità tracciabili (art. 1, comma 910 L. n. 205/2017 - Legge di Stabilità per il 2018). I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

**Dal 1° luglio 2018** i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il

datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

L'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Pubblichiamo il testo integrale della Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4538 del 22 maggio 2018.



**Nota 22 maggio 2018, n. 4538**

**Retribuzione - Corresponsione della retribuzione - Divieto di pagamento in contanti della retribuzione - Deroga per i rapporti di lavoro con le P.A. ex art. 1, co. 2, D.Lgs n. 165/2001 e per i rapporti di lavoro domestico - Esclusione dei compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale - Contestazione della violazione art. 1, co. 910-913, L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018)**

*Oggetto: procedure di contestazione della violazione di cui all'art. 1, commi 910-913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 - richiesta di parere.*

In relazione all'oggetto, d'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

L'art. 1, comma 910 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha stabilito che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

Ai sensi del successivo comma 912, tale obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i rapporti di lavoro domestico.

Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Le modalità elencate attraverso le quali effettuare la corresponsione della retribuzione sono costituite dai seguenti strumenti:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

In considerazione del tenore letterale e della ratio della norma si deve ritenere che la violazione in oggetto risulti integrata:

- a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
- b) nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.

Del resto, la finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione dell'ultimo periodo del comma 912 a mente del quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine.

Ciò premesso, con riferimento alla contestazione dell'illecito al trasgressore, trovano applicazione, le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e al D.Lgs. n. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida di cui al comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 trattandosi di illecito non materialmente sanabile. Ne consegue che la sanzione sarà determinata nella misura ridotta di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981 e, in caso di mancato versamento delle somme sul cod. tributo 741T, l'autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/1981, è da individuare nell'Ispettorato territoriale del lavoro.

Va, infine, ricordato che avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza di cui all'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004 è possibile presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004 entro trenta giorni dalla sua notifica. Entro il medesimo termine è altresì possibile presentare scritti difensivi all'Autorità che riceve il rapporto ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981.

In proposito, si rinvia alla circolare n. 4 del 29 dicembre 2016 nel cui contesto sono state riportate le avvertenze da inserire in calce ai verbali di accertamento adottati dal personale di codesti Comandi.

## CONSULENZA AGIDAE IN SEDE E FUORI

### MEMBRI CONSIGLIO DIRETTIVO

GIORNI	SEDI AGIDAE	ORARIO	TEL.	PERSONE DISPONIBILI	TIPO CONSULENZA
Lunedì	AGIDAE – Torino	15.30 – 18.00	328/8767045	<a href="#">Sr. Albina Bertone</a>	Normativa e contrattuale
Mercoledì	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	06/85457101	<a href="#">P. Francesco Ciccimarra</a>	Normativa e contrattuale
	AGIDAE – Torino	09.30 – 12.00	328/8767045	<a href="#">Sr. Albina Bertone</a>	Normativa e contrattuale
Giovedì	AGIDAE – Roma	11.30 – 17.30	06/85457101	<a href="#">P. Francesco Ciccimarra</a>	Normativa e contrattuale
Venerdì	AGIDAE – Torino	15.30 – 18.00	328/8767045	<a href="#">Sr. Albina Bertone</a>	Normativa e contrattuale
	ALTRE SEDI		TEL.	PERSONE DISPONIBILI	TIPO CONSULENZA
	Guastalla		0522/824293	<a href="#">Sr. Maria Annunciata Vai</a>	Normativa e contrattuale
	Milano		02/58345224	<a href="#">Sr. Emanuela Brambilla</a>	Normativa e contrattuale

### ALTRE CONSULENZE

GIORNI	SEDE	ORARIO	TEL.	PERSONE DISPONIBILI	TIPO CONSULENZA
Lunedì	AGIDAE – Roma	14.30 – 17.30	06/85457101	<a href="#">Ettore Ferraro</a>	Paghe e pensioni
	Fond. AGIDAE LABOR	09.00 – 14.30	06/85457201	<a href="#">Martina Bacigalupi</a>	Progetti formativi
Martedì	Fond. AGIDAE LABOR	13.30 – 17.30	06/85457201	<a href="#">Martina Bacigalupi</a>	Progetti formativi
Mercoledì	Fond. AGIDAE LABOR	09.00 – 15.00	06/85457201	<a href="#">Martina Bacigalupi</a>	Progetti formativi
	AGIDAE – Roma	14.30 – 17.30	06/85457101	<a href="#">Americo Sciarretta</a>	Banca, finanza, patrimonio
Giovedì	Fond. AGIDAE LABOR	13.30 – 17.30	06/85457201	<a href="#">Martina Bacigalupi</a>	Progetti formativi
	AGIDAE – Roma	14.30 – 17.30	06/85457101	<a href="#">Paolo Saraceno</a>	Fiscale
Venerdì	AGIDAE – Roma	14.30 – 17.30	06/85457101	<a href="#">Armando Montemarano</a>	Legale
				<a href="#">Janua Broker SpA</a>	Assicurativa

### CERTIFICAZIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001

GIORNI	SEDE	ORARIO	TEL.	PERSONE DISPONIBILI	TIPO CONSULENZA
Martedì	AGIQUALITAS	10.00 – 16.00	06/85457301	<a href="#">Giorgio Capoccia</a>	Certificazione/Formaz. Qualità
Giovedì	AGIQUALITAS	10.00 – 16.00	06/85457301	<a href="#">Giorgio Capoccia</a>	Certificazione/Formaz. Qualità

### AGIDAE OPERA

	SEDE		TEL.	PERSONE DISPONIBILI	TIPO CONSULENZA
	AGIDAE OPERA		06/85457501	<a href="mailto:info@agidaopera.it">info@agidaopera.it</a>	Gestione personale e busta paga
	AGIDAE OPERA		06/85457501	<a href="mailto:info@agidaopera.it">info@agidaopera.it</a>	Salute e sicurezza sul lavoro
	AGIDAE OPERA		06/85457501	<a href="mailto:info@agidaopera.it">info@agidaopera.it</a>	Consulenza energia (luce e gas)

AGIDAE ASSOCIAZIONE  
GESTORI  
ISTITUTI  
DIPENDENTI  
AUTORITÀ  
ECCLESIASTICA